

ABE/GL/2018/04

19 luglio 2018

Orientamenti

relativi alle prove di stress degli enti

1. Obblighi di conformità e di comunicazione

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio, modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il ([gg.mm.aaaa]) se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento «ABE/GL/201X/XX» Le notifiche dovrebbero essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto e ambito di applicazione

5. I presenti orientamenti mirano a stabilire requisiti organizzativi, metodologie e processi comuni per l'esecuzione delle prove di stress da parte degli enti, tenendo conto dell'adeguatezza patrimoniale e della gestione del rischio, nell'ambito dei propri processi di gestione del rischio ("prove di stress degli enti").
6. Per quanto concerne i gruppi, i presenti orientamenti si applicano anche agli enti che partecipano all'esercizio di una particolare prova di stress, in conformità del perimetro di applicazione di quella particolare prova di stress e del livello di applicazione di cui agli articoli 108 e 109 della direttiva 2013/36/UE.
7. I termini "ente" e "specifico per l'ente" indicano un ente individuale, l'ente impresa madre in un dato perimetro di applicazione dell'esercizio di una determinata prova di stress, l'ente impresa madre in uno Stato membro o l'ente impresa madre nell'UE sulla base della situazione consolidata pertinente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 47, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Destinatari

8. I presenti orientamenti si rivolgono alle autorità competenti e agli enti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010, agli istituti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, nonché agli enti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Definizioni e tassonomia

9. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti. Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano inoltre le definizioni riportate di seguito:

(1) Prova di stress sulla solvibilità	Valutazione dell'impatto di determinati sviluppi, compresi scenari macroeconomici o microeconomici, sulla posizione patrimoniale complessiva di un ente, compresi i requisiti minimi o aggiuntivi di fondi propri, mediante la proiezione delle risorse e dei requisiti patrimoniali dell'ente, che pone in
---------------------------------------	---

evidenza le vulnerabilità dell'ente e valuta la sua capacità di assorbire le perdite e l'impatto sulla sua solvibilità.

(2) Prova di stress sulla liquidità	Valutazione dell'impatto di determinati sviluppi, compresi scenari macroeconomici o microeconomici, a partire da una prospettiva di <i>funding</i> e liquidità e shock sulla posizione di liquidità complessiva di un ente, anche sui suoi requisiti minimi o aggiuntivi.
-------------------------------------	---

(3) Prova di stress con approccio bottom up	Prova di stress (sulla solvibilità o liquidità) avente tutte le caratteristiche elencate di seguito: <ul style="list-style-type: none">i. è realizzata da enti che utilizzano modelli propri sviluppati internamente;ii. si basa su ipotesi o scenari propri dell'ente, con possibili limitazioni prudenziali da parte delle autorità;iii. si basa sui dati propri dell'ente e su un livello potenzialmente elevato di granularità dei dati, con eventuale uso di dati esterni per alcune informazioni aggiuntive;iv. riguarda specifici portafogli o l'ente nel suo insieme, con risultati dettagliati sul potenziale impatto delle concentrazioni di esposizioni, delle connessioni a livello di enti e delle probabilità di contagio sui tassi di perdita dell'ente.
---	--

(4) Prova di stress con approccio top down	Prova di stress (sulla solvibilità o liquidità) avente tutte le caratteristiche elencate di seguito: <ul style="list-style-type: none">i. è effettuata da autorità competenti o autorità macroprudenziali;ii. si basa su ipotesi o scenari generali o sistemici (macroprudenziali) concepiti da autorità competenti o macroprudenziali e applicabili a tutti gli enti rilevanti;iii. le autorità competenti o le autorità macroprudenziali gestiscono il processo e calcolano i risultati con un minore coinvolgimento degli enti rispetto a quanto avviene nella prova di stress con approccio bottom up;
--	--

- iv. si basa principalmente su dati aggregati dell'ente e su informazioni meno dettagliate, a seconda delle ipotesi della prova di stress o talvolta sulla base di dati più dettagliati dell'ente, se le autorità lo ritengono necessario;
- v. consente di stabilire un quadro uniforme e comune nonché una valutazione comparativa dell'impatto di una determinata prova di stress negli enti.

(5) Ipotesi di bilancio statico

Ipotesi metodologica secondo la quale l'impatto degli scenari delle prove di stress deve essere misurato sulla base dell'ipotesi di un "bilancio costante" e di un "modello di business stabile o invariato" per tutto il periodo di proiezione, ottimizzando la comparabilità dei risultati tra gli enti, quindi:

- i. che vieti di prendere in considerazione, per il calcolo dell'impatto degli scenari, le variazioni delle attività e delle passività dell'ente derivanti, a titolo indicativo, da azioni di gestione, aumenti o esaurimento dei prestiti esistenti o differenze di scadenza o altre caratteristiche di tali attività o passività (a dispetto dell'applicazione della metodologia della prova di stress, che potrebbe comportare variazioni delle dimensioni e della composizione del bilancio, e in particolare della base di capitale, nel periodo di proiezione, a causa, ad esempio, di nuove inadempienze, svalutazioni, aumenti degli aggiustamenti di valore o giacenza di attività finanziarie);
- ii. che consenta l'inclusione di nuove attività e passività nella misura in cui queste nuove componenti abbiano le stesse caratteristiche principali (scadenze, profili di rischio, ecc.) di quelle escluse.

(6) Ipotesi di bilancio dinamico

Ipotesi metodologica in base alla quale l'impatto dello scenario della prova di stress deve essere misurato secondo la possibilità di un bilancio non costante e di un modello di business in evoluzione durante il periodo di proiezione. Nell'ipotesi di bilancio dinamico, l'esito della prova di stress riflette una combinazione dello scenario imposto e delle azioni reattive adottate dalla dirigenza riducendo la capacità di

comparare i risultati negli enti. La portata delle azioni reattive adottate dalla dirigenza può essere limitata o non limitata (ad esempio, interventi programmati dall'inizio e indipendenti dallo scenario e/o subordinati allo scenario della prova di stress).

(7) Prova di stress a livello di portafoglio	Prova di stress di uno o più portafogli, con l'accento sulle implicazioni degli shock derivanti da un singolo fattore di rischio o da molteplici fattori di rischio.
(8) Analisi della sensibilità	Prova di stress che misura l'impatto potenziale di un singolo fattore di rischio specifico o di semplici fattori di rischio multipli, che incidono sul capitale o sulla liquidità, in un particolare portafoglio o nell'ente nel suo complesso.
(9) Analisi dello scenario	<p>Valutazione della resilienza di un ente o di un portafoglio a fronte di un determinato scenario recante una serie di fattori di rischio, che dovrebbero disporre di tutte le caratteristiche elencate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="676 1137 1394 1171">i. sono allineati in modo coerente a livello interno; <li data-bbox="676 1211 1394 1366">ii. i fattori di rischio che costituiscono l'insieme rilevante presuppongono il verificarsi simultaneo di eventi prospettici che riguardano una serie di rischi e aree di business; <li data-bbox="676 1406 1394 1563">iii. l'insieme dei fattori di rischio mira anche a rivelare, nella massima misura possibile, la natura dei rischi interconnessi tra i portafogli e nel tempo, le interazioni a livello di sistema e gli effetti di retroazione.
(10) prove di stress inverse	<p>Prova di stress dell'ente che parte dall'identificazione del risultato predefinito (ad esempio, i punti in cui il modello di business di un ente diventa insolubile o in cui l'ente può essere considerato in dissesto a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE) per analizzare in seguito gli scenari e le circostanze che potrebbero esserne stata la causa. Le prove di stress inverse dovrebbero avere una o più delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="676 1982 1394 2054">i. sono utilizzate come strumento di gestione del rischio per aumentare la consapevolezza dell'ente circa le

proprie vulnerabilità, mediante l'identificazione e la valutazione esplicita da parte dell'ente stesso degli scenari (o una combinazione di scenari) che determinano un risultato predefinito;

- ii. l'ente decide in merito al tipo e alla tempistica (fattori scatenanti) della gestione o altre azioni necessarie per (a) rettificare dissesti aziendali o altri problemi e (b) allineare la propensione al rischio con i rischi reali emersi dalla prova inversa di stress;
- iii. prove di stress inverse specifiche possono essere applicate anche nel contesto della pianificazione del risanamento (ad esempio, prove di stress inverse applicate in un contesto più ampio possono essere utilizzate per alimentare la prova di stress per il risanamento individuando le condizioni in cui potrebbe essere necessario pianificare il risanamento).

(11) Effetti secondari o di retroazione	Effetti di propagazione (la natura degli effetti di retroazione non è circoscritta agli effetti macroeconomici) causati dalle reazioni dei singoli enti a uno shock iniziale esterno che, a livello aggregato, amplifica in generale (o potrebbe anche mitigare) tale shock iniziale, causando in tal modo un ulteriore ciclo di retroazione negativo.
---	--

(12) Gravità dello scenario	Grado di gravità delle ipotesi o del deterioramento dello scenario (da uno scenario di base a uno scenario avverso) espresso in termini di variabili macroeconomiche e finanziarie sottostanti (o di altre ipotesi). Maggiore è la gravità dello scenario, in generale, maggiore sarà l'impatto della prova di stress sull'ente, determinando in tal modo l'effettiva gravità della prova di stress.
-----------------------------	--

(13) Plausibilità dello scenario	Grado di probabilità secondo cui uno scenario si verificherà in base alla coerenza della relazione di tale scenario con le variabili macroeconomiche e finanziarie correnti, al fatto che tale scenario sia supportato da una narrazione coerente e dal fatto che lo scenario sia corroborato da una distribuzione di probabilità e da esperienze storiche. La plausibilità non si limita alle esperienze storiche e pertanto i giudizi di esperti che tengono conto dei mutevoli contesti di rischio (ad esempio le
----------------------------------	--

interruzioni strutturali osservate) e gli eventi di stress osservati in contesti di rischio simili al di fuori dell'esperienza storica diretta dell'ente dovrebbero svolgere un ruolo chiave. È inoltre possibile utilizzare metodi simulativi (ad esempio, simulazioni Monte Carlo).

(14) Scenario di ancoraggio	Tipo di scenario solitamente elaborato da un'autorità competente per stabilire lo standard di gravità per una determinata prova di stress, imposto agli enti quale scenario da applicare nella prova di stress o come parametro di riferimento per la gravità allo scopo di elaborare scenari propri dell'ente.
(15) Aggregazione dei dati sul rischio	Definizione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi al rischio in base ai requisiti di segnalazione del rischio dell'ente per consentire all'ente di misurare le sue prestazioni rispetto alla sua tolleranza/propensione al rischio. Ciò include l'ordinamento, l'unione o la scomposizione di serie di dati.
(16) Infrastruttura di dati	Strutture e sistemi di tipo fisico e organizzativo per sviluppare e mantenere un'architettura dei dati e delle tecnologie dell'informazione (IT) al fine di supportare l'aggregazione dei dati sul rischio dell'ente e la politica interna relativa alla segnalazione dei rischi.

3. Attuazione

Data di applicazione

10. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Abrogazione

11. Gli orientamenti elencati di seguito sono abrogati a partire dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

- *Orientamenti del CEBS in materia di prove di stress (GL32)*²

² https://www.eba.europa.eu/documents/10180/16094/ST_Guidelines.pdf

4. Prove di stress degli enti

4.1 Programma relativo alle prove di stress

12. Gli enti dovrebbero disporre di un programma relativo alle prove di stress che dovrebbe riguardare almeno quanto segue:
 - a) i tipi di prove di stress e i loro principali obiettivi e applicazioni;
 - b) la frequenza delle diverse prove di stress;
 - c) il dispositivo di governance interna, comprese linee di responsabilità e procedure ben definite, trasparenti e coerenti;
 - d) nel caso di un gruppo, la portata delle entità incluse e la copertura (ad esempio, tipi di rischio e portafogli) delle prove di stress;
 - e) l'infrastruttura di dati pertinente;
 - f) i dettagli metodologici, compresi i modelli utilizzati e le possibili connessioni tra prove di stress sulla liquidità e prove di stress sulla solvibilità, vale a dire l'entità di tali interazioni dinamiche e la rilevazione degli effetti di retroazione;
 - g) la serie di ipotesi, comprese quelle gestionali e commerciali, e le azioni correttive previste per ogni prova di stress.
13. Gli enti imprese madri in uno Stato membro e gli enti imprese madri nell'UE dovrebbero inoltre sviluppare un programma relativo alle prove di stress di gruppo da sottoporre all'approvazione e al monitoraggio da parte dell'organo di gestione e da implementare, tramite i loro dirigenti, nell'ambito della loro politica di gestione del rischio centralizzata. Un programma relativo alle prove di stress di gruppo dovrebbe adeguatamente includere e rivolgersi a tutti gli enti soggetti a consolidamento prudenziale.
14. Nel definire i propri programmi relativi alle prove di stress individuali, gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale dovrebbero tenere conto del programma pertinente relativo alle prove di stress di gruppo.
15. Inoltre, gli enti dovrebbero includere prove di stress inverse e scenari correlati nei loro programmi relativi alle prove di stress.
16. Gli enti dovrebbero far sì che i propri programmi relativi alle prove di stress siano fattibili e attuabili e che riflettano tutti i rischi materiali esistenti e potenziali nel processo decisionale a tutti i livelli di gestione appropriati.
17. Gli enti dovrebbero valutare regolarmente i propri programmi relativi alle prove di stress per determinarne l'efficacia e la robustezza e aggiornarli, ove appropriato. La valutazione dovrebbe essere effettuata almeno su base annuale e sulla base di un'analisi sia quantitativa sia

qualitativa, e dovrebbe riflettere pienamente le mutevoli condizioni esterne e interne. Gli enti dovrebbero assicurare che la frequenza delle valutazioni tenga conto della frequenza delle corrispondenti applicazioni delle prove di stress.

18. Gli enti dovrebbero fare in modo che la propria analisi quantitativa di cui al paragrafo precedente comprenda solidi test quantitativi, come test retrospettivi, per convalidare ipotesi, parametri e risultati di modelli delle prove di stress (ad esempio, modelli di rischio di credito, modelli di rischio di mercato, modelli di entrate nette al lordo degli accantonamenti). Gli enti dovrebbero assicurarsi che la propria analisi qualitativa di cui al paragrafo precedente sia basata su giudizi di esperti o valutazioni comparate.
19. Nel valutare il programma relativo alle prove di stress, l'ente dovrebbe prendere in considerazione almeno quanto segue:
 - a) l'efficacia del programma in termini di realizzazione degli scopi previsti;
 - b) la necessità di miglioramenti;
 - c) i fattori di rischio, le definizioni e l'argomentazione individuati per gli scenari rilevanti, le ipotesi alla base dei modelli e la sensibilità dei risultati a tali ipotesi nonché il ruolo del giudizio di esperti per far sì che sia accompagnato da un'analisi solida;
 - d) la performance del modello, compresa quella su dati fuori campione, ossia su dati che non sono stati utilizzati per lo sviluppo del modello;
 - e) come integrare possibili cicli di liquidità/solvibilità avversi;
 - f) l'adeguatezza delle possibili interconnessioni tra prove di stress sulla solvibilità e prove di stress sulla liquidità;
 - g) feedback ricevuti dalle autorità competenti nel contesto delle loro prove di vigilanza o di altre prove di stress;
 - h) l'adeguatezza dell'infrastruttura dei dati (attuazione dei sistemi e qualità dei dati);
 - i) il livello adeguato di coinvolgimento dell'alta dirigenza e dell'organo di gestione;
 - j) tutte le ipotesi, comprese le ipotesi commerciali e/o gestionali, e le azioni di gestione previste, in base allo scopo, al tipo e al risultato delle prove di stress, compresa una valutazione della fattibilità delle azioni di gestione in situazioni di stress e in un contesto operativo in evoluzione;
 - k) l'adeguatezza della documentazione pertinente.
20. Il programma dell'ente relativo alle prove di stress dovrebbe essere adeguatamente documentato per tutti i tipi di prove di stress effettuate a livello di singolo tipo di rischio e/o di portafoglio nonché a livello di impresa. La documentazione dovrebbe riguardare almeno quanto segue:
 - a) l'approccio alle prove di stress;

- b) le possibili interconnessioni tra le prove di stress sulla solvibilità e le prove di stress sulla liquidità, ovvero una mappatura tra il deterioramento della posizione patrimoniale (solvibilità) e la capacità di emettere commercial paper e obbligazioni (liquidità), le probabilità basate su valori macro di variazioni del default (solvibilità) e la migrazione di rating implicita delle attività bancarie non vincolate e l'effetto sui collateral depositati presso la relativa banca centrale (liquidità), l'aumento dei crediti deteriorati attesi (solvibilità) e la riduzione degli afflussi attesi da rimborsi di prestiti o da obbligazioni societarie non finanziarie (liquidità), o un eventuale scostamento della liquidità (liquidità) e vendite di emergenza delle attività (solvibilità), e un aumento dei costi di *funding* (liquidità) e degli effetti di conto economico (solvibilità);
 - c) i ruoli e le responsabilità determinati nella politica interna, specificando i ruoli per la seconda e la terza linea di difesa e i processi per almeno la performance del programma relativo alle prove di stress;
 - d) una descrizione dell'intero processo di progettazione, approvazione, esecuzione, monitoraggio della performance e valutazione periodica del programma relativo alle prove di stress e dei suoi risultati;
 - e) una descrizione dei processi per valutare i risultati delle prove di stress, comprese le informazioni dettagliate delle aree che richiedono una valutazione manuale o umana in alcune parti, e anche del processo per utilizzare i risultati al fine di alimentare le azioni di gestione e la strategia dell'ente;
 - f) una descrizione e un inventario delle applicazioni informatiche pertinenti utilizzate per le prove di stress (e laddove esista un inventario centrale, vi si può fare riferimento).
21. Il programma relativo alle prove di stress dovrebbe essere messo alla prova nell'intera organizzazione, ad esempio dal comitato dei rischi e dai revisori interni. Le unità operative che non sono responsabili della progettazione e dell'applicazione del programma e/o gli esperti esterni non coinvolti dovrebbero svolgere un ruolo chiave nella valutazione di tale processo, tenendo conto delle competenze pertinenti per materie specifiche.
22. Gli enti dovrebbero assicurare, sia per la progettazione iniziale sia per la valutazione del programma relativo alle prove di stress, che sia stato avviato un dialogo efficace, con il coinvolgimento di esperti di tutte le aree operative dell'ente, e che il programma e i relativi aggiornamenti siano stati correttamente rivisti dall'alta dirigenza³ e dall'organo di gestione dell'ente, i quali sono anche responsabili del monitoraggio della sua esecuzione e sorveglianza.

³ Cfr. il titolo II, sezione 1, degli Orientamenti ABE sulla governance interna.

4.2 Aspetti relativi alla governance delle prove di stress

23. L'organo di gestione dovrebbe approvare⁴ il programma delle prove di stress dell'ente e supervisionarne l'attuazione e la performance.
24. Fermo restando il requisito di cui all'articolo 91, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE⁵, secondo cui i membri dell'organo di gestione devono sempre possedere le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie l'esercizio delle loro funzioni, l'ente dovrebbe fare in modo che il proprio organo di gestione sia in grado di comprendere appieno l'impatto degli eventi di stress sul profilo di rischio generale dell'ente.
25. L'organo di gestione dovrebbe comprendere gli aspetti rilevanti del programma delle prove di stress al fine di:
 - (a) partecipare attivamente alle discussioni con i comitati per le prove di stress in seno agli enti, se del caso, o con l'alta dirigenza o consulenti esterni coinvolti nelle prove di stress;
 - (b) contestare ipotesi principali di modellizzazione, la selezione degli scenari e le ipotesi sottostanti alle prove di stress in generale;
 - (c) decidere in merito alle azioni di gestione necessarie e discuterne con le autorità competenti.
26. Il programma delle prove di stress dovrebbe essere eseguito in conformità delle politiche e delle procedure interne pertinenti dell'ente. L'organo di gestione dell'ente dovrebbe assicurare che ai fini dell'esecuzione del programma siano assegnate e distribuite responsabilità chiare e risorse sufficienti (ad esempio, risorse umane qualificate e sistemi informatici).
27. Gli enti dovrebbero far sì che tutti gli elementi del programma delle prove di stress, compresa la sua valutazione, siano adeguatamente documentati e regolarmente aggiornati, ove opportuno, nelle politiche e procedure interne.
28. Gli enti dovrebbero assicurare che il programma delle prove di stress sia efficacemente comunicato alle linee di business e ai livelli della dirigenza, nell'ottica di aumentare la consapevolezza, migliorare la cultura del rischio e intavolare discussioni sui rischi esistenti e potenziali e sulle possibili azioni di gestione.
29. Il programma delle prove di stress dovrebbe essere parte integrante del quadro generale di gestione del rischio di un ente [incluso nell'ambito del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*, ICAAP) e del processo di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*, ILAAP)]. Le prove di stress dovrebbero supportare diverse decisioni e processi operativi, nonché una pianificazione strategica, compresa la pianificazione del capitale e della liquidità. Durante

⁴ Cfr. il titolo II, sezione 1, degli Orientamenti ABE sulla governance interna.

⁵ Cfr. il titolo III, sezione 8, degli Orientamenti congiunti ABE/ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, in conformità delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE.

le prove di stress, le decisioni dovrebbero tenere conto delle carenze, delle limitazioni e delle vulnerabilità.

30. L'organo di gestione dovrebbe tenere conto dei risultati delle prove di stress, in particolare per quanto concerne le limitazioni individuate, le vulnerabilità e le carenze rilevate, sia al momento di definire la strategia degli enti sia all'atto di prendere tutte le decisioni pertinenti relative alla pianificazione del capitale, della liquidità, del risanamento e della risoluzione.
31. I risultati delle prove di stress (quantitative e qualitative) dovrebbero essere utilizzati come input per il processo di definizione della propensione al rischio e dei limiti di un ente. Inoltre, dovrebbero fungere da strumento di pianificazione per determinare l'efficacia delle strategie aziendali nuove ed esistenti e il relativo impatto sull'utilizzo del capitale. A tal fine, i risultati essenziali di una prova di stress dovrebbero essere requisiti impliciti in termini di perdite, capitale e liquidità nonché di capitale e liquidità disponibili.
32. Per costituire una parte significativa del sistema di gestione del rischio di un ente, le prove di stress dovrebbero essere realizzate con adeguata frequenza. Tale frequenza dovrebbe essere determinata tenendo in conto l'ambito di applicazione e la tipologia della prova di stress, la natura, l'ampiezza, le dimensioni e la complessità dell'ente (principio di proporzionalità), le caratteristiche del portafoglio e le variazioni del contesto macroeconomico o delle attività operative dell'ente.

4.3 Infrastruttura di dati

33. Gli enti dovrebbero assicurare che il programma delle prove di stress sia supportato da un'adeguata infrastruttura di dati.
34. Per garantire che sia stata predisposta un'adeguata infrastruttura di dati, gli enti, compresi quelli non a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII), dovrebbero adoperarsi al fine di fare riferimento, nella misura appropriata, ai principi per un'efficace aggregazione e segnalazione dei dati sul rischio del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria⁶.
35. Gli enti dovrebbero fare in modo che la propria infrastruttura di dati abbia la capacità di stabilire il fabbisogno di ampi volumi di dati necessari per il programma delle prove di stress e di disporre di meccanismi volti ad assicurare che la loro capacità costante di condurre prove di stress, come pianificato secondo programma.
36. Gli enti dovrebbero assicurare che l'infrastruttura di dati consenta sia flessibilità sia livelli appropriati di qualità e controllo.
37. Gli enti dovrebbero far sì che la propria infrastruttura di dati sia proporzionata a dimensioni, complessità, rischio e profilo aziendale rispettivi e consenta l'esecuzione di prove di stress che coprano tutti i rischi sostanziali a cui l'ente è esposto.

⁶ <http://www.bis.org/publ/bcbs239.pdf>

38. Gli enti dovrebbero dedicare sufficienti risorse umane, finanziarie e materiali per garantire l'effettivo sviluppo e mantenimento in efficienza della propria infrastruttura di dati, compresi i sistemi informatici.
39. Gli enti dovrebbero inoltre considerare l'infrastruttura di dati delle prove di stress nell'ambito della loro infrastruttura informatica generale e dovrebbero tenere in adeguata considerazione la pianificazione della continuità operativa, l'identificazione degli investimenti a lungo termine e altri processi informatici.

Capacità di aggregazione dei dati ai fini delle prove di stress

40. Gli enti dovrebbero conservare e tenere aggiornati dati sul rischio accurati e affidabili per condurre prove di stress affidabili e disporre inoltre di un processo dedicato per aggregare e ottenere tali dati.
41. Gli enti dovrebbero assicurare che l'aggregazione dei dati sul rischio da essi effettuata sia caratterizzata da accuratezza e integrità, completezza, tempestività e adattabilità.
42. Gli enti dovrebbero far sì che i dati siano aggregati in modo quanto più possibile automatizzato in modo da ridurre al minimo la probabilità di errore. In particolare, dovrebbe essere predisposto un accurato sistema di riconciliazione e controlli.
43. Gli enti dovrebbero avere la capacità di garantire la completezza dei dati sul rischio. A tal fine, gli enti dovrebbero assicurare che anche i dati sul rischio rilevino pienamente i rischi fuori bilancio e siano facilmente ottenibili a qualsiasi livello dell'ente. Dovrebbe essere presa in considerazione la rilevanza in termini di rischio esistente e potenziale.
44. Gli enti dovrebbero essere in grado di acquisire tempestivamente informazioni aggregate sul rischio in modo tempestivo per soddisfare tutti i requisiti di segnalazione durante l'intero processo delle prove di stress seguendo diverse fasi dell'assicurazione della qualità e della messa in discussione; a tal fine, gli enti dovrebbero sviluppare una struttura efficiente che assicuri la tempestività.
45. Gli enti dovrebbero essere in grado di generare dati aggregati per soddisfare un'ampia gamma di richieste derivanti sia da esigenze interne dell'ente sia da richieste esterne di vigilanza.

Pratiche di segnalazione ai fini delle prove di stress

46. Gli enti dovrebbero assicurare che il loro processo di segnalazione del rischio:
 - a) sia completamente supportato dalle capacità di aggregazione dei dati;
 - b) trasmetta in modo accurato e preciso i dati aggregati sul rischio e rifletta il rischio con esattezza;

- c) copra tutti i rischi rilevanti e, in particolare, consenta il rilevamento di vulnerabilità emergenti suscettibili di essere ulteriormente valutate anche durante le stesse prove di stress;
- d) offra o sia in grado di offrire informazioni aggiuntive riguardanti le ipotesi principali, i livelli di tolleranza o le riserve;
- e) comunichi le informazioni in modo chiaro e conciso, comprese informazioni significative adattate alle esigenze dei destinatari.

4.4 Ambito di applicazione e copertura delle prove di stress

4.4.1 Requisiti generali

- 47. Le prove di stress dovrebbero tenere conto di tutti i tipi di rischio sostanziale che riguardano attività e passività rilevate a bilancio e fuori bilancio di un ente, incluse le entità strutturate rilevanti.
- 48. Le prove di stress dovrebbero rilevare i rischi a vari livelli di un ente. A tale riguardo, secondo il principio di proporzionalità, l'ambito delle prove di stress può variare dalla sensibilità a livello di portafoglio semplice o dalle singole analisi del livello di rischio fino alle prove di stress globali degli scenari a livello di ente.
- 49. Le prove di stress dovrebbero tenere conto delle variazioni nelle correlazioni tra tipi di rischio e fattori di rischio, a livello di singola entità e a livello di gruppo. Dovrebbero inoltre tenere conto del fatto che le correlazioni tendono ad aumentare durante i periodi di crisi economica o finanziaria e che sono necessarie analisi caso per caso su come si profilano determinate correlazioni in determinati scenari.

4.4.2 Prove di stress a livello di portafoglio e di rischio individuale

- 50. Gli enti dovrebbero eseguire prove di stress su un portafoglio individuale, coprendo tutti i tipi di rischio che influenzano questi portafogli, utilizzando analisi di sensibilità e di scenario. Gli enti dovrebbero inoltre identificare i fattori di rischio e il proprio livello di stress adeguato, ove possibile, a livello di singolo portafoglio.
- 51. Gli enti dovrebbero assicurare di sottoporre a prove di stress i portafogli e le unità o linee di business per identificare le concentrazioni intra- e inter-rischio, ovvero le concentrazioni di fattori di rischio comuni all'interno e tra i diversi tipi di rischio (inclusi gli effetti di contagio).
- 52. In particolare, nel considerare le concentrazioni intra-rischio, gli enti dovrebbero effettuare l'aggregazione tra tipi di rischio, in particolare il rischio di mercato e di credito, per comprendere meglio le potenziali concentrazioni di rischio proprie in una situazione di stress. Gli enti dovrebbero identificare potenziali connessioni tra esposizioni che potrebbero essere rischiose durante periodi di difficoltà economica o finanziaria, nonché alimentare le ipotesi sulle dipendenze e correlazioni tra i tipi di rischio in una situazione di stress.

4.4.3 Prove di stress a livello di ente

53. Al fine di realizzare un quadro completo e olistico dei rischi dell'ente, oltre alle prove di stress a livello di singole entità, le prove di stress dovrebbero essere condotte a livello di gruppo e tra i portafogli e i singoli tipi di rischio.
54. Sarebbe opportuno tenere in conto quanto segue:
- a) i rischi a livello di ente potrebbero non essere ben riflessi da una semplice aggregazione di prove di stress su portafogli, aree di rischio individuali o unità operative del gruppo;
 - b) le correlazioni, la compensazione delle singole esposizioni e concentrazioni possono determinare un doppio conteggio dei rischi o una sottovalutazione dell'impatto dei fattori di rischio in situazioni di stress;
 - c) a livello di ente possono insorgere specifici rischi di gruppo e, pertanto, gli enti dovrebbero garantire che tutti i rischi rilevanti e i relativi fattori di rischio siano individuati a livello di singolo ente; quando si esaminano i rischi a livello di ente, dovrebbe essere prestata particolare attenzione alle concentrazioni di rischio su base olistica.
55. Un gruppo o un ente attivo a livello internazionale dovrebbe anche eseguire prove di stress a livello di unità operative in specifiche aree geografiche o settori o linee di business per tenere conto di diversi fattori di rischio in diverse imprese e regioni.

4.5 Proporzionalità

56. In conformità del principio di proporzionalità, il programma delle prove di stress di un ente dovrebbe essere coerente con il proprio profilo di rischio e con il modello di business.
57. Nello sviluppo e nell'attuazione del programma delle prove di stress, gli enti dovrebbero tener conto delle proprie dimensioni e organizzazione interna, nonché della natura, dell'ampiezza e della complessità delle loro attività. Gli enti significativi e gli enti più complessi, anche a livello consolidato, dovrebbero disporre di programmi delle prove di stress più sofisticati, mentre gli enti e i gruppi piccoli e meno complessi (livello consolidato) potrebbero eseguire programmi più semplici.
58. Al fine dell'applicazione del principio di proporzionalità e allo scopo di garantire un'adeguata attuazione dei requisiti, enti e autorità competenti dovrebbero tener conto dei seguenti criteri:
- a) le dimensioni, in termini di totale di bilancio o quantità di attività detenute dall'ente o dalle sue filiazioni, nell'ambito del consolidamento prudenziale;
 - b) la presenza geografica dell'ente e il volume delle proprie attività in ogni paese;
 - c) la forma giuridica e se l'ente è parte o meno di un gruppo e, in caso affermativo, la valutazione della proporzionalità del gruppo;
 - d) se l'ente è quotato;

- e) se l'ente è autorizzato a usare modelli interni per la misurazione dei requisiti patrimoniali [ad esempio, il metodo basato sui rating interni (IRB)];
- f) il tipo di attività e servizi autorizzati (ad esempio, prestiti e depositi, *investment banking*);
- g) il modello di business sottostante e la strategia, la natura e la complessità delle attività nonché la struttura organizzativa;
- h) la strategia di rischio, la propensione al rischio e il profilo di rischio effettivo dell'ente, tenendo altresì conto dell'esito della valutazione annuale dell'adeguatezza del capitale;
- i) gli assetti proprietari e la struttura di *funding* dell'ente;
- j) la tipologia di clienti (ad esempio, clientela al dettaglio, società, istituzioni, piccole imprese, enti pubblici) e la complessità dei prodotti o dei contratti;
- k) i processi, i servizi e le attività esternalizzate e i rispettivi canali di distribuzione;
- l) i sistemi informatici disponibili, inclusi i sistemi di continuità IT e gli accordi di esternalizzazione in quest'area, ad esempio, cloud computing.

4.6 Tipologie delle prove di stress

4.6.1 Requisiti generali

- 59. La progettazione, la complessità e il livello di dettaglio specifici delle metodologie delle prove di stress dovrebbero essere commisurati alla natura, all'ampiezza e alle dimensioni dell'ente, nonché alla complessità e alla rischiosità delle sue attività. Dovrebbe tenere conto della strategia e del modello di business, nonché delle caratteristiche del portafoglio dell'ente.
- 60. Gli enti dovrebbero tenere conto dello stato del ciclo economico durante la definizione delle metodologie delle prove di stress, inclusi lo scenario e la necessità di possibili azioni da parte della dirigenza.
- 61. Gli enti dovrebbero stabilire meccanismi appropriati, significativi e solidi per tradurre i fattori di rischio in parametri di rischio interni rilevanti [probabilità di default (PD), perdita in caso di default (LGD), cancellazioni, scarti di valore equo, ecc.] che forniscano una visione dei rischi propria dell'ente e del gruppo.
- 62. Il nesso tra fattori di rischio in scenari di stress e parametri di rischio non dovrebbe basarsi solo su esperienze e analisi storiche dell'ente, ma dovrebbe essere integrato, ove disponibile e appropriato, da parametri di riferimento provenienti da fonti esterne e, ove possibile, da orientamenti di vigilanza.
- 63. A causa della complessità insita nella modellizzazione di fattori/scenari di rischio ipotetici e macroeconomici, gli enti dovrebbero essere consapevoli del rischio di modello in questione e assicurare che quanto riportato in appresso sia stato eseguito durante la definizione di tali fattori/scenari:

- a) è stata condotta una revisione regolare e sufficientemente prudentiale delle ipotesi e dei meccanismi del modello ed è stato seguito un approccio di modellizzazione prudentiale per tenere conto del rischio di modello;
 - b) è stato applicato un sufficiente grado di prudenza nel formulare ipotesi difficili da misurare in modo quantitativo (ad esempio, diversificazione, crescita esponenziale attesa, commissioni attese, pareri prospettici della dirigenza), ma ciò può avere un impatto sui risultati del modello (ad esempio, i risultati dei modelli di entrate nette al lordo degli accantonamenti dovrebbero essere corroborati da dati statistici sufficienti e considerazioni di ordine operativo);
 - c) la dipendenza e la sensibilità dei risultati rispetto alle ipotesi sono state prese in esame e il loro impatto viene valutato su base regolare.
64. Le carenze dei modelli e dei meccanismi che connettono i fattori di rischio alle perdite o i parametri di rischio accresciuti dovrebbero essere compresi, comunicati chiaramente e presi in considerazione nell'interpretazione dei risultati. I modelli dovrebbero tenere conto delle interazioni tra solvibilità e liquidità di *funding* e relativi costi al fine di non sottovalutare in modo sistematico e significativo l'impatto di uno shock. Ove possibile, i risultati di diversi approcci di modellizzazione dovrebbero essere confrontati (ad esempio, per i modelli di entrate nette al lordo degli accantonamenti dovrebbe essere disponibile un confronto tra il modello utilizzato e altri possibili approcci e la motivazione del loro rifiuto). Tali collegamenti dovrebbero essere basati su solidi modelli statistici. Tuttavia, se la disponibilità o la qualità di dati o interruzioni strutturali nei dati storici non consentono stime significative (ad esempio, per i modelli di entrate nette al lordo degli accantonamenti è necessario disporre di dati storici che coprano un ciclo dei tassi di interesse e un ciclo economico, nonché informazioni sui cambiamenti nella strategia aziendale e nella struttura organizzativa), le analisi quantitative dovrebbero essere supportate da giudizi qualitativi di esperti. Anche laddove il processo di modellizzazione sottostante sia solido, il giudizio degli esperti dovrebbe svolgere un ruolo nel contribuire ai risultati del modello.
65. Gli enti dovrebbero valutare possibili interazioni non lineari tra fattori di rischio e parametri di rischio in situazioni di stress.

4.6.2 Analisi della sensibilità

66. Gli enti dovrebbero condurre analisi di sensibilità a livello di esposizioni, portafogli o unità operative individuali, a livello di ente e per specifici tipi di rischio, in modo proporzionato alla rispettiva complessità. Gli enti dovrebbero valutare a quale livello di aggregazione le analisi di sensibilità sono significative o addirittura fattibili. Il ricorso a giudizi di esperti dovrebbe essere specificato in dettaglio ogniqualvolta applicabile.
67. Gli enti dovrebbero individuare i fattori di rischio rilevanti a vari livelli di applicazione dei requisiti prudentiali e tra diversi portafogli, unità operative e posizioni geografiche. Gli enti dovrebbero garantire che vengano trattati tutti i tipi rilevanti di fattori di rischio, tra cui variabili

macroeconomiche e macrofinanziarie, aspetti statistici dei parametri di rischio (come la volatilità dei parametri PD) e fattori idiosincratici come i rischi operativi.

68. Gli enti dovrebbero definire i fattori di rischio identificati utilizzando diversi gradi di gravità, in quanto fase importante nella loro analisi per rivelare non linearità ed effetti soglia, ovvero valori critici dei fattori di rischio oltre i quali le reazioni allo stress imprimono un'accelerazione.
69. In caso di incertezze circa la solidità della dipendenza stimata tra fattori di rischio macroeconomici/macrofinanziari e parametri di rischio o laddove sia necessario convalidare i risultati delle analisi di scenario più complete, gli enti dovrebbero adoperarsi per garantire che le analisi di sensibilità siano inoltre effettuate sottolineando gli aspetti statistici dei parametri di rischio del portafoglio in base alle distribuzioni storiche integrate da assunti ipotetici (ad esempio, in relazione alle future volatilità).
70. Laddove si presuma un'occorrenza combinata, le analisi dei singoli fattori di rischio dovrebbero essere integrate da semplici analisi dei fattori multirischio, senza necessariamente definire uno scenario.
71. Gli enti dovrebbero conservare un elenco dei fattori di rischio identificati.

4.6.3 Analisi degli scenari

72. Gli enti dovrebbero assicurare che le analisi di scenario costituiscano una parte fondamentale dei propri programmi delle prove di stress.
73. L'ideazione degli scenari delle prove di stress non dovrebbe basarsi unicamente su dati storici, ma dovrebbe considerare anche scenari ipotetici basati su dati non storici. Gli enti dovrebbero assicurare che l'ideazione di tali scenari sia prospettica e consideri variazioni sistematiche e specifiche per l'ente, nel presente e nel futuro prossimo. A tal fine, gli enti dovrebbero adoperarsi al fine di utilizzare dati esterni relativi a scenari di rischio simili, rilevanti per enti con modelli di business simili. Gli enti dovrebbero utilizzare dati rilevanti e disponibili. I dati rilevanti potrebbero essere interni o esterni e inseriti nel parametro di riferimento (benchmark) e negli orientamenti di vigilanza.
74. Per includere diversi eventi e livelli di gravità dovrebbe essere considerata una gamma di scenari, ove pertinente e fattibile.
75. Gli enti dovrebbero assicurare che i propri scenari delle prove di stress soddisfino quantomeno i seguenti requisiti:
 - a) considerano i principali fattori di rischio a cui l'ente può essere esposto; a tale riguardo, i risultati ottenuti dalle analisi di un singolo fattore di rischio, che mirano a fornire informazioni relative alla sensibilità rispetto ai singoli fattori di rischio, dovrebbero essere utilizzati per identificare gli scenari di stress che comprendono una serie combinata di fattori di rischio altamente plausibili; tutti i fattori di rischio rilevanti dovrebbero essere considerati e testati in funzione di uno stress;

- b) affrontano le principali vulnerabilità specifiche per gli enti, derivanti dalle caratteristiche regionali e settoriali di un ente, nonché dalle specifiche esposizioni di prodotto o di linee di business e dalle politiche di finanziamento: i rischi di concentrazione e correlazione, intra- e inter-rischio, dovrebbero essere identificati a priori;
 - c) includono una descrizione coerente dello scenario che copra tutti i principali fattori di rischio e il loro sviluppo (previsionale) sulla base di molteplici eventi scatenanti (ovvero, politica monetaria, andamento del settore finanziario, prezzi delle materie prime, eventi politici e catastrofi naturali); gli enti dovrebbero garantire che lo scenario descrittivo sia plausibile e non contraddittorio nell'assumere l'oscillazione congiunta dei fattori di rischio e la corrispondente reazione degli operatori di mercato; e, ove alcuni fattori di rischio siano esclusi dallo scenario descrittivo, gli enti dovrebbero garantire che questa esclusione sia pienamente giustificata e documentata;
 - d) sono coerenti a livello interno, in modo da garantire che i fattori di rischio identificati si comportino in modo coerente con altri fattori di rischio e che contengano stime e ipotesi esplicite sulla struttura sottostante dei principali fattori di rischio sottostanti; è importante notare che le oscillazioni congiunte dei fattori di rischio che possono apparire contraddittorie dovrebbero essere esplorate al fine di individuare nuove sensibilità;
 - e) prendono in considerazione l'innovazione e in particolare gli sviluppi tecnologici o sofisticati prodotti finanziari senza interrompere la loro interazione con i prodotti più tradizionali; e
 - f) garantiscono che i fattori di rischio analizzati in funzione di uno scenario di stress si traducano in parametri di rischio coerenti a livello interno.
76. Gli enti dovrebbero stabilire l'orizzonte temporale delle prove di stress, compatibilmente con l'obiettivo dell'esercizio di stress, le caratteristiche del portafoglio dell'ente (ad esempio, scadenza e liquidità delle posizioni in condizioni di stress, ove applicabile), nonché al profilo di rischio. Le prove di stress sulla solvibilità e le prove di stress sulla liquidità richiedono orizzonti temporali e scenari diversi.
77. Gli enti dovrebbero garantire quanto segue:
- a) le prove di stress prendono esplicitamente in considerazione le interdipendenze dinamiche, ad esempio, tra le regioni economiche e i settori economici, compreso il settore finanziario;
 - b) lo scenario generale tiene conto delle dinamiche a livello di sistema, ad esempio, la chiusura di determinati mercati e le concentrazioni di rischio in un'intera classe di attività (ad esempio, i mutui);
 - c) sono contemplate le dinamiche dei feedback negativi, causate da fattori quali le interazioni tra valutazioni, perdite e obblighi di marginazione.

78. Gli enti dovrebbero effettuare valutazioni qualitative di effetti di stress di secondo impatto o di ritorno a livello individuale, laddove opportuno e in particolare ove non sia possibile esprimere robuste stime quantitative. Ad esempio, un singolo ente potrebbe realizzare adeguamenti di prezzo o volume per rilevare alcuni effetti strategici (ad esempio, il livello della strategia relativa alla concessione di prestiti) e rispondere endogenamente allo scenario.

4.6.4 Gravità degli scenari

79. Gli enti dovrebbero garantire che le prove di stress siano basate su scenari severi ma plausibili e che il livello di gravità rifletta la finalità della prova di stress. A tal fine, le prove di stress dovrebbero essere:

- a) significative in termini di trattamento dei rischi rilevanti per l'ente al fine di promuovere la stabilità dell'ente in condizioni sfavorevoli e, nel caso di banche a rilevanza sistemica, anche del sistema finanziario in tutti i punti del ciclo economico e durante le fluttuazioni del mercato, compresi i mercati di *funding*;
- b) applicate coerentemente all'interno dell'ente, riconoscendo che l'impatto di scenari identici non è necessariamente grave per tutte le linee di business.

80. Gli enti dovrebbero assicurare che, per l'analisi della sensibilità e per le prove di stress di uno scenario, siano prese in considerazione vari gradi di gravità, includendo almeno una grave recessione economica ai fini della valutazione dell'adeguatezza del capitale e della pianificazione patrimoniale.

81. Gli enti dovrebbero assicurare che la gravità sia definita tenendo conto delle vulnerabilità specifiche di ciascun ente in un dato scenario, sulla base del proprio modello di business (ad esempio, esposizione ai mercati internazionali). Gli enti dovrebbero definire i propri scenari e non dovrebbero dipendere dagli scenari delle autorità di vigilanza. Nel valutare la gravità di uno scenario, l'ente dovrebbe essere consapevole delle dinamiche dei contesti di rischio e delle esperienze degli enti con modelli di business simili.

82. Gli enti dovrebbero far sì che i propri scenari valutino le variazioni assolute e relative dei fattori di rischio. In uno scenario assoluto, il livello di gravità dovrebbe essere definito in funzione di una variazione diretta del fattore di rischio e non del livello corrente. In uno scenario relativo, il livello di gravità dovrebbe dipendere dal livello corrente e dalla situazione economica (ad esempio, la crescita del PIL diminuisce del 2 %, ossia una variazione relativa al livello assoluto). Ad esempio, una variazione relativa negativa del PIL del 2 %, partendo da un differenziale positivo considerevole (ossia il PIL attuale è sostanzialmente al di sopra del PIL strutturale) non necessariamente porta a un forte effetto di stress sul PIL in termini assoluti/di livello. Analogamente, quanto più grave è l'attuale situazione economica, tanto più grave sarà lo stress di uno scenario relativo. Gli enti dovrebbero fare in modo che lo scenario scelto sia sufficientemente grave in termini relativi e assoluti. Sia la scelta sia il suo impatto sul livello di gravità dovrebbero essere giustificati e documentati.

83. Per valutare il livello appropriato di gravità degli scenari, gli enti dovrebbero inoltre confrontarli con gli scenari delineati nelle loro prove di stress inverse, alla luce delle implicazioni specifiche per la plausibilità per lo scenario dovute alla forma delle prove di stress inverse.

4.6.5 Prove di stress inverse

Requisiti

84. Gli enti dovrebbero eseguire adeguate prove di stress inverse nell'ambito del programma delle prove di stress, condividendo la stessa governance, un'infrastruttura efficace e standard di qualità e, per integrare altri tipi di prove di stress, tenendo conto della natura, delle dimensioni, dell'ampiezza e della complessità delle loro attività commerciali e dei rischi. Gli enti piccoli e meno complessi possono concentrarsi maggiormente sugli aspetti qualitativi delle prove di stress inverse, mentre prove di stress inverse più sofisticate sono richieste a enti più grandi o più complessi. Le prove di stress inverse dovrebbe essere chiaramente definite in termini di responsabilità e risorse allocate e dovrebbero essere supportate da un'infrastruttura idonea e flessibile e da politiche e procedure scritte. Le prove di stress inverse dovrebbero essere effettuate regolarmente da tutti i tipi di enti e dovrebbero essere applicate allo stesso livello di ICAAP e ILAAP (ad esempio, a livello di ente e a copertura di tutti i tipi di rischio rilevanti).
85. Gli enti dovrebbero includere scenari rilevati a seguito delle prove di stress inverse per integrare la serie di scenari delle prove di stress effettuate e, a scopo di confronto, per valutare la gravità complessiva, onde individuare scenari gravi ma comunque plausibili. Le prove di stress inverse dovrebbero essere utili a valutare la gravità degli scenari per le prove di stress utilizzate ai fini dell'ICAAP e ILAAP. La gravità degli scenari delle prove di stress inverse può anche essere valutata confrontandola, tra l'altro, con scenari storici o altri scenari prudenziali e di pubblico dominio.
86. Nell'effettuare le prove di stress inverse, gli enti dovrebbero anche valutare se il dissesto di una o più delle loro principali controparti o una significativa perturbazione del mercato derivante dal dissesto di un importante operatore di mercato (in modo separato o combinato) potrebbe portare all'esito predefinito.

Utilizzo delle prove di stress inverse

87. Gli enti dovrebbero utilizzare le prove di stress inverse come uno strumento consueto per la gestione dei rischi al fine di migliorare la loro conoscenza delle vulnerabilità attuali e potenziali, fornendo un valore aggiunto alla gestione del rischio degli enti. Il principio di proporzionalità si applica a tutti gli aspetti dell'uso delle prove di stress inverse. Gli enti dovrebbero inoltre considerare che l'esito predefinito delle prove di stress inverse può essere dovuta a circostanze diverse da quella analizzata nella prova di stress.
88. Nell'ambito della pianificazione aziendale e della gestione del rischio, gli enti dovrebbero far ricorso alle prove di stress inverse per valutare la fattibilità e la sostenibilità dei propri modelli di business e strategie, nonché per individuare le circostanze in cui potrebbero trovarsi in

dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE. È importante che gli enti definiscano indicatori in grado rilevare quando un determinato scenario si concretizza. A tal fine, gli enti dovrebbero:

- a) individuare i risultati predefiniti da sottoporre a prova (ad esempio, un modello di business che diventa non redditizio);
- b) individuare possibili circostanze avverse che potrebbero esporli a gravi vulnerabilità e generare l'esito predefinito;
- c) valutare (a seconda delle dimensioni dell'ente, nonché della natura, dell'ampiezza, della complessità e della rischiosità delle sue attività operative) la probabilità che gli eventi considerati negli scenari conducano all'esito predefinito;
- d) adottare accordi, processi, sistemi o altre misure efficaci per prevenire o mitigare le vulnerabilità e i rischi individuati.

89. Gli enti dovrebbero utilizzare prove di stress inverse nella pianificazione e nel processo decisionale e per mettere in discussione i propri modelli di business e strategie al fine di individuare e analizzare eventuali impedimenti all'attuazione dei propri modelli di business, come la valutazione sia della capacità di generare rendimenti nei mesi a venire e della sostenibilità della strategia per generare rendimenti su un periodo più lungo sulla base di piani strategici e previsioni finanziarie. L'organo di gestione e l'alta dirigenza dovrebbero mantenere un impegno costante durante l'intero processo.

90. Laddove le prove di stress inverse rivelino che il rischio di fallimento di un modello di business di un ente sia inaccettabilmente elevato e incoerente con la propria propensione al rischio, l'ente stesso dovrebbe prevedere misure intese a prevenire o a mitigare tale rischio, tenendo conto del tempo che l'ente dovrebbe avere a disposizione per rispondere a tali eventi e per attuare tali misure. Nell'ambito di tali misure, l'ente dovrebbe considerare la necessità di eventuali variazioni al proprio modello di business. Tali misure derivate da prove di stress inverse, comprese eventuali modifiche al piano operativo dell'ente, dovrebbero essere documentate in maniera dettagliata nella documentazione dell'ICAAP dell'ente.

91. Gli enti con particolari modelli di business, ad esempio le imprese di investimento, dovrebbero utilizzare prove di stress inverse per vagliare le proprie vulnerabilità a fronte di eventi estremi, in particolare ove i loro rischi non siano sufficientemente rilevati da scenari di stress più tradizionali (ad esempio, di solvibilità e liquidità) basati su shock macroeconomici.

92. Nell'effettuare prove di stress inverse a norma dell'articolo 177, dell'articolo 290, paragrafo 8 e dell'articolo 368, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti che utilizzano modelli interni per il rischio di credito, il rischio di controparte e il rischio di mercato dovrebbero adoperarsi al fine di individuare scenari gravi, ma plausibili, che potrebbero portare a esiti avversi significativi ed essere suscettibili di compromettere la sostenibilità economica complessiva di un ente. Gli enti dovrebbero integrare le prove di stress inverse nei loro modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali e farvi regolare ricorso come strumento per la

gestione del rischio al fine di rivelare possibili inadeguatezze di tali modelli interni. In scenari di grave stress, anche se ciò non dovrebbe essere necessariamente considerato come un'indicazione del fatto che la modellizzazione degli input nella formula IRB sia inadeguata, il rischio di modello aumenterà e potrebbe portare a una rottura nella prevedibilità del modello.

93. Gli enti dovrebbero eseguire analisi qualitative elaborando una descrizione ben definita delle prove di stress inverse e una chiara comprensione degli effetti di ritorno e non lineari, tenendo conto della dinamica del rischio, e combinazioni e interazioni tra e attraverso le tipologie di rischio. Nell'elaborare una descrizione ben definita, un ente dovrebbe considerare eventi esterni esogeni come eventi economici, un crollo del settore, eventi politici, casi di contenzioso ed eventi naturali, nonché fattori di rischio come rischi operativi, di concentrazione e correlazione, rischi reputazionali e perdita di fiducia nonché combinazioni di tali eventi e fattori. Il corretto coinvolgimento dell'organo di gestione dell'ente nelle discussioni sulla descrizione è fondamentale, tenendo conto delle possibili vulnerabilità specifiche e dell'impatto sull'intero ente.
94. Gli enti dovrebbero effettuare analisi quantitative e più sofisticate, tenendo conto delle dimensioni dell'ente nonché della natura, dell'ampiezza, della complessità e della rischiosità delle sue attività, allo scopo di stabilire livelli di perdita specifici o altri impatti negativi sul capitale, sulla liquidità (ad esempio, l'accesso al *funding*, in particolare l'aumento dei costi di *funding*) o sulla posizione finanziaria complessiva. Gli enti dovrebbero operare a ritroso, con un metodo quantitativo, per rilevare i fattori di rischio e l'ampiezza necessaria di variazioni, che potrebbero causare una tale perdita o impatto negativo (ad esempio, definire il livello di perdita appropriato o qualche altra misura di interesse relativa allo stato patrimoniale dell'ente finanziario come coefficienti patrimoniali o risorse di *funding*). Gli enti dovrebbero comprendere e documentare dettagliatamente i fattori di rischio (ad esempio, indicando i fattori esatti che hanno avuto l'impatto maggiore nell'area di coda del portafoglio), le linee di business principali e una descrizione chiara e coerente circa le debolezze e gli scenari corrispondenti (ad esempio, ipotesi sottostanti e sensibilità dei risultati a tali ipotesi nel tempo) che generano i risultati predefiniti e la catena di eventi e il flusso atteso (ad esempio, i fattori più importanti possono essere mappati in base a variabili macroeconomiche in funzione delle combinazioni per una perdita/un capitale target in un portafoglio), rilevando vulnerabilità nascoste (ad esempio, correlazioni e concentrazioni nascoste) ed effetti sovrapposti.
95. Gli enti dovrebbero, eventualmente, utilizzare analisi della sensibilità come punto di partenza per le prove di stress inverse, ad esempio spostando uno o più parametri rilevanti a un estremo per raggiungere i risultati predefiniti. Un ente dovrebbe prendere in considerazione varie analisi inverse della sensibilità per il rischio di credito (ad esempio, quanti grandi clienti si troverebbero in una situazione di dissesto prima che il capitale che assorbe le perdite vada perso), il rischio di mercato, il rischio di liquidità (ad esempio, stress sui depositi nel settore al dettaglio e nelle circostanze che prosciugherebbero le riserve di liquidità dell'ente) e il rischio operativo, tra gli altri rischi, e un'analisi combinata in cui tutti i rischi sono coperti simultaneamente. Tuttavia, un ente non dovrebbe utilizzare principalmente un'analisi delle sensibilità e metriche semplici per ottenere lo scenario rilevante per le prove di stress inverse. L'analisi qualitativa dovrebbe

portare all'individuazione dello scenario pertinente, combinando il giudizio di esperti di diverse aree di business, in quanto il ragionamento potrebbe essere il modo più efficace per prevenire un esito negativo del modello di business. Dovrebbe essere elaborato un esercizio di stress congiunto con tutti i parametri di rischio pertinenti utilizzando elementi statistici (ad esempio, la volatilità dei fattori di rischio coerenti con le osservazioni storiche integrate da assunti ipotetici ma plausibili). La plausibilità degli spostamenti dei parametri richiesti per raggiungere il risultato predefinito dà una prima idea delle possibili vulnerabilità in seno all'ente. Tra le altre cose, per valutare la plausibilità dovrebbero essere applicate le distribuzioni storiche delle probabilità (a più variabili), adattate, ove ritenuto necessario, sulla base di giudizi di esperti. Le analisi e le valutazioni di tipo qualitativo che integrano i giudizi di esperti di diverse aree di business dovrebbero essere alla base del rilevamento degli scenari pertinenti.

96. Gli enti dovrebbero utilizzare le prove di stress inverse come strumento volto ad acquisire informazioni su scenari che implicano combinazioni di stress su solvibilità e liquidità, in cui la modellizzazione tradizionale potrebbe non riuscire a cogliere aspetti complessi derivanti da situazioni reali. Gli enti dovrebbero utilizzare prove di stress inverse per alimentare i propri piani di capitalizzazione e di liquidità. Ove opportuno, gli enti dovrebbero individuare e analizzare situazioni che potrebbero aggravare un evento di stress di liquidità trasformando in un evento di stress di solvibilità, o viceversa, per genere da ultimo un dissesto aziendale. Gli enti dovrebbero adoperarsi al fine di applicare le prove di stress inverse in modo integrato per i rischi di capitale o di liquidità al fine di migliorare la comprensione e la gestione dei rischi connessi in situazioni estreme.

Azioni di risanamento e pianificazione del risanamento

97. Gli enti dovrebbero elaborare scenari di gravi difficoltà macroeconomiche e finanziarie, con diverse gravità (compresi eventi a livello di sistema, stress specifici per entità giuridica e stress a livello di gruppo) da utilizzare nei piani di risanamento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) e degli orientamenti ABE/GL/2014/06, e utilizzare prove di stress inverse specifiche per elaborare scenari di dissesto imminente ("near-default", ente a rischio di dissesto, ma non oltre) e come input per completare e verificare l'efficienza e l'efficacia delle proprie azioni di risanamento e pianificazione del risanamento, e analizzare le sensibilità relative alle ipotesi corrispondenti. Tali scenari di dissesto imminente dovrebbero identificare e descrivere il punto che renderebbe non redditizio il modello di business di un ente o di un gruppo, salvo esito positivo dell'attuazione delle azioni di risanamento. Gli scenari dovrebbero consentire la stima dei risultati e l'idoneità di tutte le opzioni di risanamento disponibili. La terminologia utilizzata nella descrizione degli scenari di risanamento dovrebbe aiutare a determinare quali opzioni di risanamento sono state sottoposte a prova in particolari scenari di stress. Onde stabilire se lo scenario sia pertinente per l'ente e la sua gravità, la descrizione dovrebbe essere sufficientemente dettagliata, con un insieme di ipotesi quantitative e una descrizione qualitativa. Gli eventi dovrebbero essere descritti in una sequenza logica e le ipotesi sottostanti ai fattori scatenanti principali [ad esempio, entrate nette, attività ponderate per il rischio (RWA), capitale] dovrebbero essere stabilite in modo molto chiaro. Gli scenari dovrebbero

inoltre prendere in considerazione una possibile stima degli effetti trasversali dell'attuazione di diverse opzioni di piani di risanamento per lo stesso scenario di stress. Gli scenari dovrebbero inoltre consentire una comprensione del modo in cui gli eventi si susseguono, fornendo un quadro temporale appropriato che chiarisca in quale momento verranno attuate determinate azioni (con implicazioni per la loro credibilità e fattibilità). Lo scopo di tale esercizio è di testare l'efficacia delle opzioni di risanamento dell'ente nel ripristinare la solidità finanziaria e la redditività nel caso in cui l'ente si trovi in una situazione di grave stress.

98. A causa dei diversi obiettivi delle due serie di prove di stress inverse, le prove di stress a fini di ICAAP e ILAAP e la pianificazione del risanamento non dovrebbero essere interconnesse, ma dovrebbero essere messe a confronto.
99. Gli enti dovrebbero utilizzare prove di stress inverse per contribuire all'elaborazione, alla valutazione e alla calibrazione degli scenari di dissesto imminente utilizzati per la pianificazione del risanamento.
100. Gli enti dovrebbero utilizzare prove di stress inverse per individuare i fattori di rischio e comprendere e descrivere ulteriormente gli scenari che potrebbero comportare un dissesto imminente, valutando azioni di risanamento efficaci che possano essere attuate in modo credibile, anticipatamente o man mano che i fattori di rischio o gli scenari si susseguono.
101. Le prove di stress inverse dovrebbero contribuire agli scenari del piano di risanamento utilizzando una descrizione di scenario dinamica e quantitativa, che dovrebbe comprendere quanto segue:
 - a) i fattori scatenanti il risanamento (ovvero, a quale punto l'ente attuerà azioni di risanamento nello scenario ipotetico);
 - b) le azioni di risanamento richieste e la loro efficacia prevista, incluso il metodo di valutazione di tale efficacia (ovvero, indicatori che dovrebbero essere monitorati per concludere che non è richiesta alcuna ulteriore azione);
 - c) la tempistica e il processo appropriati necessari per tali azioni di recupero;
 - d) in caso di ulteriore stress, i punti b) e c) per le potenziali azioni di risanamento aggiuntive richieste per affrontare i rischi residui.

4.7 Aree di rischio individuale

102. Gli enti dovrebbero garantire che le prove di stress dei rischi individuali siano proporzionale alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività e dei rischi.
103. Per le prove di stress, gli enti dovrebbero considerare, a livello individuale, l'impatto degli effetti di secondo impatto sul rischio individuale.

4.7.1 Rischi di credito e di controparte

104. Gli enti dovrebbero analizzare almeno quanto segue:

- a) la capacità del mutuatario di rimborsare i propri obblighi, ad esempio, la probabilità di default (PD);
- b) il tasso di risanamento in caso di default del mutuatario, compreso il deterioramento dei valori del *collateral* o del merito di credito del garante, ad esempio, la perdita in caso di default (LGD);
- c) la dimensione e la dinamica dell'esposizione creditizia, incluso l'effetto degli impegni non utilizzati da parte dei mutuatari, ad esempio l'esposizione in caso di default (EAD).

105. Gli enti dovrebbero garantire che le prove di stress sul rischio di credito a livello di ente coprano tutte le posizioni nel proprio portafoglio bancario e di negoziazione, comprese le posizioni di copertura e le esposizioni alla camera di compensazione (*clearing house*).

106. Gli enti dovrebbero adoperarsi per determinare fattori di rischio specifici e stabilire, in via preliminare, in che modo questi fattori possano influire sulle perdite totali di rischio di credito e sui requisiti patrimoniali. Gli enti dovrebbero far sì che, al fine di effettuare tale determinazione su una base di classe di esposizioni (ad esempio, i fattori rilevanti per i mutui potrebbero essere diversi da quelli rilevanti per le classi del patrimonio sociale).

107. Gli enti dovrebbero garantire che il rischio di credito sia valutato a vari livelli degli scenari di shock, dalle semplici analisi di sensibilità alle prove di stress a livello di ente o alle prove di stress a livello di gruppo, in particolare:

- a) scenari di shock a livello di mercato (ad esempio, un forte rallentamento dell'economia che influisce sulla qualità del portafoglio per tutti i finanziatori);
- b) scenari di shock specifici per la controparte e idiosincratici (ad esempio, il dissesto del principale finanziatore della banca);
- c) scenari di shock specifici per settore e regione;
- d) una combinazione di quanto sopra.

108. Gli enti dovrebbero sottoporre i fattori di rischio alle analisi di sensibilità, che a loro volta dovrebbero fornire informazioni quantitative contestuali per l'ideazione degli scenari.

109. Nell'applicazione dei propri scenari di stress, gli enti dovrebbero prevedere diversi orizzonti temporali. L'orizzonte temporale dovrebbe variare da un giorno all'altro (effetti *tantum*) fino a periodi più lunghi (ad esempio, una recessione economica prolungata).

110. Nell'effettuare una prova di stress sui valori dei *collateral* finanziari, gli enti dovrebbero individuare le condizioni che potrebbero influire negativamente sul valore di realizzo delle proprie posizioni del *collateral*, compreso il deterioramento della qualità creditizia degli emittenti dei *collateral* o l'illiquidità del mercato.

111. Nell'ideazione degli scenari, gli enti dovrebbero considerare l'impatto degli eventi di stress su altri tipi di rischio, ad esempio, rischio di liquidità e rischio di mercato e possibilità di ricadute tra gli enti.
112. Gli enti dovrebbero quantificare l'impatto dello scenario in termini di perdite su crediti (ossia, accantonamenti), esposizioni al rischio, reddito e requisiti in materia di fondi propri. Inoltre, gli enti dovrebbero essere in grado di quantificare tali impatti tramite segmenti/portafogli specifici.
113. Gli enti dovrebbero considerare, ove possibile, i seguenti parametri: PD, LGD, EAD, perdita attesa (EL) e importo dell'esposizione al rischio e l'impatto sulle perdite su crediti e sui requisiti in materia di fondi propri.
114. Per la stima delle perdite future nelle prove di stress, gli enti dovrebbero, ove opportuno, fare affidamento su parametri di rischio di credito diversi da quelli applicati nel calcolo dei requisiti patrimoniali, che di solito sono parametri validi per tutto il ciclo o ibridi (una combinazione di parametri validi per tutto il ciclo o puntuali) per la PD e, in condizioni di contrazione economica, per le LGD. In particolare, gli enti dovrebbero, se del caso, applicare stime basate su parametri puntuali in base alla gravità dello scenario ai fini della stima delle perdite di credito.
115. Per il calcolo dell'EAD, un ente dovrebbe considerare anche un fattore di conversione creditizia (CCF) e, in particolare, l'effetto della capacità giuridica dell'ente di cancellare unilateralmente gli importi non utilizzati delle linee di credito impegnate, specialmente in condizioni di stress.
116. Al fine di stabilire una stima delle perdite, gli enti dovrebbero applicare, nella misura appropriata, approcci al modello interno del rischio di credito che mettano in discussione relazioni e dati storici e simulazioni di migrazioni della qualità del credito tra categorie di esposizioni.
117. Nel valutare il loro rischio verso le controparti caratterizzate da leva finanziaria o entità del sistema bancario ombra, gli enti dovrebbero tenere conto delle concentrazioni di rischio e non dovrebbero presumere l'esistenza di *collateral* o di accordi di adeguamento continuo di rimarginazione che potrebbero non essere disponibili in caso di gravi shock di mercato. Gli enti dovrebbero fare in modo di cogliere adeguatamente tali rischi di coda correlati.

4.7.2 Cartolarizzazioni

118. Gli enti dovrebbero prendere in considerazione i rischi di cartolarizzazione derivanti da strumenti finanziari strutturati, solitamente creati riconfigurando il flusso di cassa a partire da un insieme di attività in vari segmenti di cartolarizzazione o titoli garantiti di attività, tenendo conto delle diverse posizioni che gli enti possono avere nel processo di cartolarizzazione, in veste di ordinante, promotore o investitore.

119. Gli enti dovrebbero garantire che le prove di stress delle attività cartolarizzate affrontino il rischio di credito dell'insieme di attività sottostante, incluso il rischio di default, le possibili correlazioni di default non lineari e dinamiche, nonché l'evoluzione dei valori del *collateral*. Gli enti dovrebbero tenere conto di tutte le informazioni pertinenti in merito alla struttura specifica di ciascuna cartolarizzazione, come la durata del segmento, lo spessore del segmento, il rafforzamento del credito e la granularità, espressi in termini di numero effettivo di esposizioni.
120. La sensibilità rispetto agli effetti sistemici del mercato, che influenzano, ad esempio, il prosciugamento della liquidità o l'aumento delle correlazioni delle attività, a tutti i livelli del prodotto strutturato, dovrebbe essere attentamente considerata. Inoltre, dovrebbe essere valutato l'effetto dei rischi reputazionali, i quali potrebbero generare, ad esempio, problemi di *funding*.
121. Le prove di stress dovrebbero riguardare tutti gli accordi contrattuali pertinenti, il potenziale impatto dei fattori scatenanti incorporati (ad esempio, clausole di rimborso anticipato), la leva finanziaria della struttura di cartolarizzazione e i rischi di liquidità/*funding* derivanti dalla struttura (ovvero, disallineamenti di flussi di cassa e condizioni di rimborso anticipato, anche in relazione alle variazioni del tasso di interesse).
122. Gli scenari dovrebbero inoltre considerare l'inadempienza di una o più delle controparti contrattuali coinvolte nella struttura di cartolarizzazione, in particolare di quelle che fungono da garanti di determinati segmenti.
123. Laddove l'ente si basi su rating esterni per la valutazione del rischio di prodotti cartolarizzati, tali rating esterni dovrebbero essere riesaminati criticamente e dovrebbero essere valutati gli scenari di stress dei rating, compresi i tassi di deterioramento specifici per le classi di rating, ad esempio, applicando stress alle matrici (storiche) di transizione dei rating.
124. Nel definire l'approccio alle prove di stress, gli enti dovrebbero considerare quanto segue:
- a) per gli strumenti finanziari strutturati, gli impatti delle prove di stress si manifesteranno a livello dell'insieme di attività in caso di un numero maggiore di inadempimenti (o PD e LGD, ove applicabile) e, pertanto, durante gli shock, dovrebbero prevedersi maggiori perdite attese/tassi di deterioramento e requisiti patrimoniali regolamentari (nonché, maggiori probabilità di declassamento); e
 - b) che ulteriori impatti potrebbero derivare da diminuzioni del flusso di cassa netto, da aumenti delle perdite commerciali e dalle rettifiche di valore o dal deterioramento di metriche regolamentari quali il coefficiente netto di *funding* stabile.

4.7.3 Rischio di mercato

125. Gli enti dovrebbero prendere in considerazione il rischio di mercato, in particolare i rischi derivanti da perdite dovute a variazioni sfavorevoli del valore delle posizioni derivanti da oscillazioni dei prezzi di mercato nei fattori di rischio di tasso di interesse, relativi alle merci, di credito, sui titoli di capitale e di cambio. I rischi di tasso di interesse nelle posizioni del portafoglio di negoziazione dovrebbero essere considerati dagli enti in quanto componenti del rischio di mercato.
126. Gli enti dovrebbero effettuare prove di stress per le loro posizioni in strumenti finanziari, di negoziazione e fair value, riportati in altri portafogli di conto economico complessivo (ovvero, i termini contabili per classificare le attività finanziarie), inclusi strumenti/posizioni di cartolarizzazione e obbligazioni garantite. Tali prove di stress dovrebbero essere effettuate in quanto parte delle prove di stress a livello di ente, nonché per la gestione del rischio di mercato e a scopi di calcolo.
127. Gli enti dovrebbero applicare una serie di scenari gravi ma plausibili per tutte le posizioni di cui al paragrafo precedente, ad esempio, eccezionali variazioni dei prezzi di mercato, carenza di liquidità nei mercati e inadempimento dei grandi operatori di mercato. Ai fini del calcolo, dovrebbero essere prese in considerazione le dipendenze e le correlazioni tra i diversi mercati e, di conseguenza, le variazioni avverse nelle correlazioni, se del caso. Inoltre, nelle prove di stress, dovrebbe essere considerato l'impatto sulla rettifica di valore della componente creditizia (CVA) e sulle riserve relative ai portafogli degli enti (ad esempio, riserve per liquidità, per modellare le incertezze). Le prove di stress per le riserve relative al rischio di mercato dovrebbero essere comprovate.
128. Nel calibrare tali prove di stress, gli enti dovrebbero tener conto almeno della natura e delle caratteristiche dei loro portafogli e dei relativi strumenti finanziari (ad esempio, prodotti standard/esotici, liquidità, scadenza), delle loro strategie di negoziazione e della possibilità, del costo associato e del tempo potenzialmente necessari per la copertura o la gestione dei rischi in gravi condizioni di mercato.
129. Man mano che gli strumenti e le strategie di negoziazione cambiano nel tempo, gli enti dovrebbero garantire che le loro prove di stress si evolvano per adattarsi a tali cambiamenti.
130. Gli enti dovrebbero elaborare un approccio appropriato per rilevare la sottostima del rischio di coda mediante dati storici (fat tails), ove applicabile, ad esempio, applicando ipotetici scenari gravi e, laddove il rischio sia valutato rispetto ai livelli di fiducia percentili, si dovrebbero prendere in considerazione eventi di coda oltre a tali livelli di fiducia.
131. Gli enti dovrebbero in particolare:
- a) valutare le conseguenze delle principali perturbazioni del mercato e individuare situazioni plausibili che potrebbero comportare perdite straordinariamente elevate, che dovrebbero, se del caso, includere anche eventi a bassa probabilità per tutti i principali tipi di rischio, in

particolare, per le varie componenti dei rischi di mercato; per le prove di stress a livello di portafoglio, potrebbero essere esplorati gli effetti di modifiche avverse alle correlazioni; e gli effetti mitiganti delle azioni di gestione possono essere presi in considerazione se basati su ipotesi plausibili relative alla liquidità del mercato; e

- b) disporre di un elenco delle misure contenenti i limiti e le altre possibili azioni intraprese per ridurre i rischi e preservare i fondi propri; in particolare, i limiti sui rischi di cambio, tasso di interesse, prezzo degli strumenti rappresentativi di capitale e prezzo delle materie prime fissati dagli enti dovrebbero, ove opportuno, essere presi in considerazione rispetto ai risultati dei calcoli delle prove di stress.

4.7.4 Rischio operativo

132. Gli enti dovrebbero essere consapevoli del fatto che i parametri di rischio rilevanti relativi al rischio operativo possono derivare da processi, persone e sistemi interni inadeguati o errati, inclusi rischi legali, o da eventi esterni e possono influenzare tutti i prodotti e le attività all'interno dell'ente.

133. Al fine di evidenziare i parametri di rischio rilevanti, gli enti dovrebbero utilizzare l'effetto a conto economico (P&L) delle perdite operative in quanto metrica principale. Qualsiasi impatto intrinseco causato dall'evento di rischio operativo deve essere considerato in quanto perdita del rischio operativo (ad esempio, impatti intrinseci dovuti a costi di opportunità o costi interni quali straordinari/bonus, ecc., che si riferiscono a un evento di rischio operativo). Inoltre, solo ai fini delle prove di stress, dovrebbe essere inclusa qualsiasi perdita di guadagni futuri causata da eventi di rischio operativo (esclusi gli effetti secondari sul contesto macroeconomico). Inoltre, almeno gli enti che applicano il metodo avanzato di misurazione (AMA) dovrebbero tenere conto di tali perdite in quanto queste confluiscono nel database delle perdite interne per il calcolo dei requisiti patrimoniali aggiuntivi. Ove utilizzino dati storici, dati esterni o scenari in quanto input per le proiezioni P&L e RWA, gli enti dovrebbero tener conto ed evitare possibili effetti di doppio conteggio lato input.

134. Poiché le perdite operative possono generare effetti secondari (ossia, il rischio reputazionale), al fine di tenere conto di tali effetti, il programma delle prove di stress del rischio operativo dovrebbe essere accuratamente integrato nella prova di stress a livello di ente e dovrebbe includere interconnessioni con la liquidità e i requisiti di fondi propri. Gli enti dovrebbero analizzare quantomeno quanto segue:

- a) l'esposizione dell'ente alle attività e la relativa cultura del rischio associata e i risultati passati relativi alle perdite operative, con particolare attenzione al livello e alla variazione delle perdite e delle entrate lorde negli ultimi anni;
- b) il contesto operativo, comprese le aree geografiche in cui opera l'ente e le condizioni macroeconomiche;
- c) l'evoluzione dell'organico e delle dimensioni e della complessità del bilancio degli ultimi anni, comprese le modifiche strutturali dovute a eventi societari come fusioni e acquisizioni;

- d) modifiche a elementi significativi dell'infrastruttura informatica;
 - e) il grado e l'orientamento dell'incentivazione nei sistemi di indennizzo;
 - f) la complessità dei processi e delle procedure, dei prodotti e dei sistemi informatici;
 - g) il grado di esternalizzazione, con riferimento al rischio di concentrazione associato a tutti gli accordi di esternalizzazione e alle infrastrutture di mercato esterne; e
 - h) la vulnerabilità del rischio di modellizzazione, in particolare nelle aree relative alla negoziazione di strumenti finanziari, alla misurazione e alla gestione del rischio e all'allocazione del capitale.
135. Inoltre, anche i fattori di rischio idiosincratici dovrebbero essere analizzati e utilizzati come input per la progettazione degli scenari. Indicativamente, gli enti che applicano il metodo AMA dovrebbero sottolineare i fattori che rispecchiano il contesto operativo e il sistema dei controlli interni.
136. Nel determinare la loro esposizione al rischio operativo, gli enti dovrebbero considerare le interazioni e le singole esposizioni verso tali fattori di rischio idiosincratici.
137. Gli enti dovrebbero analizzare attentamente l'eventuale interazione delle perdite di rischio operativo con i rischi di credito e di mercato.
138. L'analisi degli eventi delle prove di stress dovrebbe coinvolgere il giudizio di esperti, per includere almeno eventi molto gravi e poco frequenti.
139. Gli enti dovrebbero elaborare eventi di stress gravi, ma plausibili. Le ipotesi possono differire da quelle utilizzate negli scenari di stress del rischio di credito e di mercato. Ove un ente espanda la sua attività nei mercati locali o internazionali attraverso fusioni e acquisizioni, la progettazione di nuovi prodotti o una nuova linea di business, gli scenari delle prove di stress severi ma plausibili dovrebbero essere basati sul giudizio di esperti per superare l'eventuale mancanza di dati storici.
140. Gli enti dovrebbero creare il proprio programma delle prove di stress sulla base di dati interni ed esterni, analizzando attentamente quanto segue:
- a) l'uso di fattori di riproporzionamento (ad esempio, in una situazione in cui i dati esterni siano stati ridimensionati, il la proporzione può essere ridotta) e l'eventuale necessità di impatti aggiuntivi derivanti dal cambiamento dei fattori di riproporzionamento in una situazione di stress; e
 - b) i criteri per determinare la rilevanza dei dati (ad esempio, i dati su una perdita rilevante considerata non rilevante possono essere utilizzati nell'ambito delle prove di stress, oltre ai requisiti di cui al regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR)).

4.7.5 Rischio relativo alla condotta e costi processuali associati

141. Gli enti dovrebbero tenere conto del fatto che il rischio relativo alla condotta, in quanto parte del rischio legale nell'ambito del rischio operativo, deriva dal rischio attuale o futuro di perdite derivanti da un'offerta inadeguata di servizi finanziari e dai relativi costi processuali, inclusi i casi di cattiva condotta intenzionale o negligente.
142. Nelle loro prove di stress, gli enti dovrebbero valutare la rilevanza e la significatività delle seguenti esposizioni al rischio relativo alla condotta e ai costi processuali associati:
- a) la vendita abusiva di prodotti, sia nel mercato al dettaglio, sia in quello all'ingrosso;
 - b) le vendite incrociate forzate (pushed cross-selling) di prodotti ai clienti al dettaglio, come pacchetti di conti bancari o prodotti aggiuntivi di cui i clienti non hanno bisogno;
 - c) i conflitti di interesse nella conduzione degli affari;
 - d) la manipolazione dei tassi di interesse di riferimento, dei tassi di cambio o di qualsiasi altro strumento finanziario o indice per migliorare i profitti di un ente;
 - e) gli ostacoli sleali alla modifica di prodotti finanziari durante il loro ciclo di vita e/o alla modifica dei fornitori di servizi finanziari;
 - f) i canali di distribuzione mal progettati che possono causare conflitti di interesse con falsi incentivi;
 - g) i rinnovi automatici sleali di prodotti o penali di uscita; e
 - h) il trattamento iniquo dei reclami dei clienti.
143. Nel misurare il rischio relativo alla condotta, gli enti dovrebbero considerare a) l'incertezza in merito ad accantonamenti o perdite attese derivanti da eventi relativi alla condotta e b) perdite estreme associate ai rischi di coda (perdite inattese). Gli enti dovrebbero valutare i loro fabbisogni di capitale in tali eventi e scenari e dovrebbero anche tenere conto dell'effetto reputazionale delle perdite relative alla condotta. In linea di principio, le perdite attese da problemi noti legati alla condotta dovrebbero essere coperte da accantonamenti e rilevate a conto economico, mentre le perdite inattese sono quantificate e coperte dai requisiti patrimoniali dell'ente. L'eventuale eccesso di importi dopo la proiezione delle perdite dovute a stress relativo alla condotta dovrebbe essere incluso nella valutazione dell'ente in merito ai potenziali fabbisogni di capitale.
144. Al fine di rilevare il rischio relativo alla possibilità che gli accantonamenti siano insufficienti o incoerenti a livello temporale, gli enti dovrebbero valutare le perdite attese derivanti dal rischio relativo alla condotta per eccesso rispetto alle disposizioni contabili esistenti e tenerle in considerazione nelle loro proiezioni. Se del caso, gli enti dovrebbero valutare se gli utili futuri possano essere sufficienti a coprire tali perdite o costi aggiuntivi negli scenari e includere tali informazioni nei loro piani di capitalizzazione.

145. Gli enti dovrebbero raccogliere e analizzare informazioni quantitative e qualitative sulla portata delle loro attività in aree rilevanti e vulnerabili. Gli enti dovrebbero inoltre fornire informazioni a supporto di ipotesi rilevanti alla base delle loro stime dei costi relativi alla condotta.
146. Nei rari casi in cui un ente non sia in grado di fornire una stima per un rischio individuale rilevante relativo alla condotta a causa dell'entità dell'incertezza, l'ente dovrebbe renderlo noto e fornire prove e ipotesi a sostegno della sua valutazione.
147. Le prove di stress dovrebbero inoltre, se del caso, essere utilizzate per valutare le perdite estreme associate ai rischi di coda (perdite inattese) e per valutare se debba essere detenuto o meno del capitale aggiuntivo ai sensi del secondo pilastro.
148. Gli enti dovrebbero formarsi un'opinione sulle perdite inattese che potrebbero derivare da eventi relativi alla condotta sulla base di una combinazione di:
- giudizio;
 - perdite storiche passate (ad esempio, la perdita maggiore relativa alla condotta dell'ente negli ultimi cinque anni);
 - il livello di perdita annuale attesa per il rischio relativo alla condotta;
 - scenari relativi alla condotta in cui vengono prese in considerazione esposizioni potenziali su un orizzonte temporale più breve (ad esempio, cinque anni); e
 - perdite subite da entità simili o da entità in situazioni analoghe (ad esempio, in caso di costi processuali).

4.7.6 Rischio di liquidità

149. Gli enti dovrebbero tener conto del fatto che i rischi di liquidità o di *funding* sorgono quando un ente non è in grado di soddisfare i flussi di cassa correnti e futuri.
150. Gli enti dovrebbero tener conto del fatto che i rischi di liquidità o di *funding* comprendono quanto segue:
- rischi di liquidità a breve e medio termine; e
 - rischi di *funding*.
151. Gli enti dovrebbero analizzare e misurarsi con i fattori di rischio relativi sia alle voci relative ad attività e passività, sia agli impegni fuori bilancio definiti negli Orientamenti ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP).
152. L'analisi degli enti sui fattori di rischio dovrebbe tener conto, in modo non esaustivo, di quanto segue:

- a) l'impatto delle condizioni macroeconomiche, ad esempio, l'impatto degli shock dei tassi di interesse sui flussi di cassa potenziali;
 - b) la valuta delle attività e delle passività, incluse le voci fuori bilancio, al fine di riflettere il rischio di convertibilità e le eventuali distorsioni nell'accesso ai mercati dei cambi;
 - c) l'ubicazione delle esigenze di liquidità e dei fondi disponibili, le operazioni di liquidità infragruppo e il rischio di vincoli per il trasferimento di fondi tra giurisdizioni o entità del gruppo;
 - d) azioni che l'ente può intraprendere per preservare la propria reputazione o il valore di avviamento (ad esempio, il rimborso anticipato delle passività redimibili);
 - e) internalizzazione dei rischi connessi a specifiche attività, come nel caso dell'intermediazione primaria in cui potrebbe essere richiesta una certa simmetria tra il prestatore e il prenditore di credito dei titoli, ossia le posizioni lunghe dei clienti sono finanziate utilizzando i proventi da posizioni brevi dei clienti. Tale simmetria è soggetta al comportamento delle controparti ed è pertanto sensibile al rischio reputazionale. Tale rischio può innescare l'annullamento di operazioni che farebbero sì che l'ente si ritrovi inaspettatamente con titoli a bilancio, oltre alla necessità di finanziarli;
 - f) le vulnerabilità all'interno della struttura per scadenza di *funding* dovute a eventi esterni, interni o contrattuali;
 - g) tassi di prelievo realistici in condizioni normali che aumentano in periodi di stress;
 - h) concentrazione nel *funding*; e
 - i) stime della crescita futura del bilancio.
153. Gli enti dovrebbero sottoporre tali fattori di rischio alle analisi di sensibilità, che a loro volta dovrebbero fornire le opportune informazioni quantitative di contesto per la progettazione degli scenari.
154. Gli enti dovrebbero applicare i seguenti tre tipi di scenari di stress: uno scenario idiosincratico, uno scenario di mercato e una combinazione di questi due. Lo scenario di stress idiosincratico dovrebbe considerare eventi specifici per l'ente (ad esempio, un declassamento del rating, il default della più grande controparte di *funding*, una perdita di accesso al mercato, una perdita di convertibilità valutaria, il default della controparte responsabile dei maggiori afflussi), mentre uno scenario di stress a livello di mercato dovrebbe considerare un impatto su un gruppo di enti o sul settore finanziario nel suo insieme (ad esempio, un deterioramento delle condizioni di *funding* del mercato o del contesto macroeconomico, o il declassamento del rating dei paesi in cui opera l'ente).
155. Gli enti dovrebbero progettare orizzonti temporali diversi nelle loro prove di stress. Gli orizzonti temporali dovrebbero variare da un giorno all'altro fino ad almeno 12 mesi; dovrebbero inoltre essere effettuate prove di stress separate relative ai rischi di liquidità infragiornerali. L'orizzonte temporale dovrebbe mostrare, ad esempio, una breve fase acuta

di stress (fino a 30 giorni per coprire tali periodi senza dover cambiare il modello di business) seguito da un periodo più lungo di stress meno acuto ma più prolungato (tra 3 e 12 mesi).

156. Gli enti dovrebbero combinare lo stress del rischio di liquidità a breve e medio termine con uno stress del rischio di *funding*, considerando un orizzonte temporale di almeno 12 mesi.
157. Gli enti dovrebbero elaborare una serie di ipotesi comportamentali sfavorevoli per i clienti, compresi i depositanti, altri fornitori di fondi e controparti per ogni scenario e orizzonte temporale.
158. Nella progettazione degli scenari, gli enti dovrebbero considerare l'impatto degli eventi di stress per altri tipi di rischio, ad esempio, perdite di rischio di credito ed eventi di rischio reputazionale, sulla loro posizione di liquidità e la possibilità di un impatto di vendite in danno di altri enti (ad esempio, ricadute) o della propria riserva di liquidità sul valore di mercato delle altre attività detenute.
159. La metodologia principale utilizzata per calcolare l'entità dell'impatto dovrebbe essere il profilo di flusso di cassa netto. Per ogni scenario, ad ogni livello di stress, l'ente identifica i flussi di cassa in entrata e in uscita che vengono proiettati per ciascun periodo temporale futuro e i flussi di cassa netti risultanti. Gli enti dovrebbero considerare il punto cumulativo più basso dei flussi di cassa netti nel periodo di tempo valutato per ciascun dato scenario.
160. Gli enti dovrebbero estendere l'analisi, se del caso, ad altre metriche, come ad esempio:
- a) coefficienti di liquidità e altre metriche utilizzate nel quadro, che dovrebbero includere, a titolo non esaustivo, coefficienti e metriche relativi ai requisiti di vigilanza in materia di liquidità, in particolare, il coefficiente di copertura della liquidità e il coefficiente netto di *funding* stabile;
 - b) la loro riserva di liquidità disponibile, al di là dei coefficienti sopra indicati, e altre misure di compensazione, ovvero la loro capacità di far fronte al proprio fabbisogno di liquidità (counterbalancing capacity), per ogni scenario di stress; le prove di stress di questa metrica dovrebbero essere accompagnate da una valutazione dell'impatto sulla proporzione e sulla natura delle attività vincolate;
 - c) l'orizzonte di sopravvivenza dell'ente derivante dalla sua capacità di far fronte al proprio fabbisogno di liquidità, ossia la capacità dell'ente di detenere o avere accesso a un eccesso di liquidità su orizzonti temporali a breve, medio e lungo termine in risposta a scenari di stress come definito negli Orientamenti ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e a flussi di cassa in caso di stress, considerati congiuntamente, prima e dopo l'impatto delle misure di compensazione;
 - d) solvibilità e redditività.
161. Nell'applicare i diversi scenari di stress, gli enti dovrebbero valutare ed evidenziare gli effetti di compensazione forniti dalle banche centrali (politica monetaria) e adottare un approccio conservativo.

162. Le metriche delle prove di stress di liquidità dovrebbero includere, se del caso e in particolare per almeno tutte le valute rilevanti, una granularità per valuta per che consenta l'analisi delle ipotesi specifiche per la valuta negli scenari (ad esempio, volatilità dei tassi di cambio o disallineamenti valutari).
163. Gli enti dovrebbero, ove opportuno, integrare le prove di stress di liquidità nelle prove di stress a livello di ente e tenere conto delle differenze nei periodi di tempo coperti dalle prove di stress di liquidità da quelli coperti da prove di stress di solvibilità a livello di ente. Come minimo, gli enti dovrebbero valutare l'impatto dell'aumento dei costi di *funding* sul conto economico. Gli enti dovrebbero tener conto del fatto che il collegamento dei costi di *funding* alla posizione di solvibilità può influenzare la qualità delle prove di stress di liquidità, vale a dire un deterioramento della liquidità troppo lento.

4.7.7 Rischio di tasso di interesse da attività diverse dalla negoziazione

164. La presente sezione non pregiudica l'applicazione degli Orientamenti sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (non-trading activities) dell'ABE.
165. Le prove di stress dovrebbero supportare ed essere parte integrante del rischio di tasso di interesse nel sistema di gestione interna del portafoglio bancario (IRRBB).
166. Gli scenari dei tassi di interesse utilizzati a fini di prove di stress, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE per il rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione, dovrebbero essere adeguati per identificare tutti i rischi di tasso di interesse rilevanti, ad esempio, gap risk, rischio di base e rischio di opzione.
167. Gli enti dovrebbero garantire che le prove di cui al paragrafo precedente non si basino solo su un semplice spostamento parallelo, ma che considerino le oscillazioni e le modifiche nella forma delle curve dei rendimenti nelle loro analisi di scenario.
168. Gli enti dovrebbero considerare i seguenti elementi:
- a) il rischio di spread, che deriva dal disallineamento dei tassi di riferimento tra *funding* e investimenti a tempo determinato; e
 - b) rischi di risoluzione anticipata per i contratti con opzione incorporata che potrebbero costringere l'ente ad effettuare una nuova operazione in condizioni meno favorevoli.
169. Gli enti dovrebbero essere consapevoli del fatto che potenziali effetti dei tassi di interesse indiretti provocano perdite altrove (ad esempio, un trasferimento nei tassi di prestito potrebbe causare ulteriori perdite di rischio di credito a causa di un deterioramento della capacità di pagamento dei clienti).

170. Laddove siano impiegati strumenti finanziari meno complessi, gli enti dovrebbero calcolare l'effetto di uno shock mediante l'analisi di sensibilità (senza l'identificazione dell'origine dello shock e mediante la semplice applicazione dello shock al portafoglio). Laddove un ente utilizzi strumenti finanziari più complessi su cui lo shock abbia effetti multipli e indiretti, questo dovrebbe utilizzare approcci più avanzati che definiscano le specifiche situazioni avverse (stress) che riflettono i rischi idiosincratici rilevanti.

4.7.8 Rischio di concentrazione

171. Le prove di stress dovrebbe essere uno strumento chiave per l'identificazione del rischio di concentrazione, in quanto consentono agli enti di identificare le interdipendenze tra le esposizioni, che possono manifestarsi solo in condizioni di stress e concentrazioni nascoste.

172. Nel valutare questo rischio nei loro programmi delle prove di stress, gli enti dovrebbero tenere conto del rischio di credito di ciascuna esposizione, ma anche considerare le fonti aggiuntive di rischi derivanti dal comportamento analogo di alcune esposizioni (ovvero, un fattore di correlazione più elevato). Queste ulteriori fonti di rischio analizzate dovrebbero riguardare, a titolo non esaustivo, quanto segue:

- a) le concentrazioni su un unico soggetto (ossia, il cliente o il gruppo di clienti connessi, come da definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 39, del regolamento (UE) n. 575/2013);
- b) le concentrazioni settoriali;
- c) le concentrazioni geografiche;
- d) le concentrazioni di prodotti; e
- e) le concentrazioni di garanzie reali e altre garanzie.

173. Nelle prove di stress, in particolare a livello di ente e includendo prove di stress di gruppo, gli enti dovrebbero valutare il rischio di concentrazione considerando esposizioni in bilancio e fuori bilancio, nonché posizioni bancarie, di negoziazione e di copertura.

174. Le prove di stress dovrebbero tenere conto dei possibili cambiamenti nel contesto operativo che potrebbero far sì che il rischio di concentrazione si concretizzi. In particolare, le prove di stress dovrebbero considerare cambiamenti inusuali ma plausibili nelle correlazioni tra vari tipi di fattori di rischio, nonché cambiamenti estremi e insoliti nei parametri di rischio, andando oltre i singoli fattori di rischio, per esaminare gli scenari che tengono conto dei fattori di rischio interconnessi e che presentano non solo effetti primari, ma anche effetti di ritorno.

175. Nelle prove di stress, dovrebbe essere preso in considerazione il modo in cui le esposizioni concentrate si comportano in risposta agli stessi fattori di rischio, incluso il rischio di ulteriori perdite a breve termine a seguito di esposizioni concentrate tra i portafogli di crediti al dettaglio e corporate o tra entità diverse in un gruppo.

176. Gli enti dovrebbero considerare l'impatto sui portafogli di negoziazione dalle esposizioni a un singolo fattore di rischio o da più fattori di rischio correlati.

177. Al fine di valutare il livello ex ante del rischio di concentrazione e/o l’impatto dello scenario sul livello di concentrazione, gli enti dovrebbero, ove opportuno, prendere in considerazione indicatori più o meno complessi, ad esempio, l’indice di Herfindahl-Hirschman (HHI) e i coefficienti di Gini.

178. Gli enti dovrebbero considerare la potenziale esistenza di sovrapposizioni tra diverse fonti di concentrazione. Gli enti non dovrebbero semplicemente sommare gli impatti del rischio, ma anche mettere in atto metodi di aggregazione che considerino i fattori scatenanti sottostanti.

4.7.9 Rischio inerente ai prestiti in valuta estera

179. Gli enti dovrebbero considerare che il rischio inerente ai prestiti in valuta estera:

- a) può derivare dall’incapacità del prenditore privo di copertura (ovvero, prenditori retail e PMI senza una copertura naturale o finanziaria esposti a un disallineamento valutario tra la valuta del prestito e la valuta di copertura, come definito in ABE/GL/2014/13) di garantire il servizio del debito denominato in valute diverse dalla valuta dello Stato membro in cui l’ente è autorizzato;
- b) è connesso al puro rischio di credito e di cambio;
- c) è caratterizzato da una relazione non lineare tra i componenti del rischio di cambio e di credito;
- d) è influenzato dal rischio generale del tasso di cambio; e
- e) può derivare da un rischio relativo alla condotta.

180. Nei loro programmi delle prove di stress, gli enti dovrebbero tenere conto del rischio inerente ai prestiti in valuta estera che incide sulle linee di credito nella parte relativa all’attivo del loro bilancio e le molteplici fonti di rischio, tenendo conto che l’incapacità del prenditore di rimborsare il proprio debito può derivare da quanto segue:

- a) rischi relativi alla fonte di reddito interna del debitore;
- b) rischi connessi alla situazione economica nel Paese in cui è denominata la valuta; e
- c) rischio di cambio.

181. Durante la progettazione e l’attuazione delle loro prove di stress, gli enti dovrebbero considerare che gli impatti del rischio inerente ai prestiti in valuta estera possono derivare dall’aumento sia del valore residuo del debito e del flusso di pagamenti per il servizio di tale debito, sia del valore residuo del debito rispetto al valore delle garanzie reali denominate nella valuta nazionale.

182. Gli enti dovrebbero elaborare scenari di stress modificando diversi parametri per consentire loro di prevedere l’andamento del portafoglio dei crediti in valuta estera in diversi casi, come ad esempio:

- a) in caso di apprezzamento del tasso di cambio della valuta ospite con una percentuale predeterminata;
 - b) in caso di uno spostamento del tasso di interesse del tasso di cambio di un punto percentuale predeterminato; o
 - c) una combinazione delle opzioni precedenti.
183. Al fine di valutare la potenziale vulnerabilità, gli enti dovrebbero essere in grado di dimostrare ulteriori perdite del rischio di credito derivanti dal rischio inerente ai prestiti in valuta estera, separatamente rispetto alle perdite del rischio di credito e agli importi delle esposizioni al rischio derivanti dall'impatto dello scenario sui fattori di rischio di credito.
184. Nell'effettuare prove di stress sul rischio inerente ai prestiti in valuta estera, gli enti dovrebbero considerare quanto segue:
- a) il tipo di regime dei tassi di cambio e il modo in cui ciò potrebbe influire sull'evoluzione del tasso di cambio tra le valute nazionali e straniere;
 - b) l'impatto della sensibilità delle oscillazioni del tasso di cambio sul rating/punteggio di un prestatore di credito e sulla capacità di servizio del debito;
 - c) la potenziale concentrazione dell'attività di finanziamento (lending) in una singola valuta estera o in un numero limitato di valute estere altamente correlate;
 - d) la potenziale concentrazione dell'attività di finanziamento in alcuni settori specifici dell'economia, nella valuta del Paese, che hanno un'attività principale in Paesi o mercati valutari esteri e la corrispondente evoluzione di tali settori altamente correlata con le valute estere; e
 - e) la capacità di garantire finanziamenti per questo tipo di portafoglio; per gli enti che applicano modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito, il rischio aggiuntivo inerente al finanziamento in valute estere dovrebbe tradursi in una maggiore ponderazione del rischio di tali attività e l'elenco non esaustivo delle variabili utilizzato nei modelli dovrebbe includere le disparità dei tassi di interessi, il rapporto tra prestito/valore (Loan-to-Value Ratio – LTR), la volatilità e la correlazione tra valute.
185. Gli enti dovrebbero tener conto delle eventuali debolezze significative che possono essere integrate nei modelli interni con una possibile sottovalutazione del deprezzamento valutario in relazione alla capacità del cliente di onorare il proprio debito, tenendo conto dei seguenti elementi indicativi:
- a) le politiche monetarie durante un periodo di crisi sono spesso incentrate sullo stimolo all'economia reale riducendo significativamente i tassi di interesse di riferimento, con informazioni potenzialmente fuorvianti dai modelli interni riguardo a questi effetti indiretti; e
 - b) l'apprezzamento della valuta può essere parzialmente compensato dalla caduta dei tassi di interesse e ciò potrebbe causare una sottovalutazione del rischio inerente ai prestiti in

valuta estera perché, in un contesto di tassi di interesse zero, tale compromesso potrebbe non essere possibile a lungo termine.

186. Nel valutare il potenziale impatto del prestito in valuta estera sulla redditività in un determinato scenario, gli enti dovrebbero, ove appropriato, includere il regime giuridico e la giurisdizione pertinente, che possono costringere gli enti a denominare il prestito in valuta estera a tassi di cambio significativamente inferiori rispetto a quelli di mercato.

4.8 Attuazione dei programmi delle prove di stress

4.8.1 Prove di stress ai fini di ICAAP/ILAAP

187. Nell'ambito dell'ICAAP e dell'ILAAP, gli enti dovrebbero assicurarsi di disporre di sufficienti risorse di capitale e di liquidità per coprire i rischi a cui gli enti sono o potrebbero essere esposti e garantire un'adeguata allocazione delle risorse di capitale e di liquidità tra le entità di un ente nel ciclo economico. Tale valutazione dovrebbe riflettersi nei piani di capitalizzazione e di liquidità che gli enti dovrebbero presentare alle autorità competenti in quanto parte delle informazioni relative a ICAAP e ILAAP e della valutazione dei rischi del gruppo e dei profili di liquidità.
188. Inoltre, attraverso prove di stress, gli enti dovrebbero valutare l'affidabilità dei loro piani di capitalizzazione in condizioni di stress per garantire che questi soddisfino i requisiti patrimoniali a loro applicabili. Qualsiasi valutazione dell'affidabilità del piano di capitalizzazione in condizioni di stress dovrebbe prendere in considerazione la gravità dello scenario e la probabilità che questo si verifichi. Gli enti dovrebbero inoltre testare l'affidabilità dei propri piani di liquidità per garantire che questi possano far fronte alle passività generate in virtù delle condizioni di stress. Gli enti dovrebbero inoltre valutare il livello di trasferibilità delle risorse di capitale e di liquidità in condizioni di stress e considerare eventuali possibili ostacoli, compresi quelli legali, operativi e organizzativi. Se del caso, gli enti dovrebbero riconoscere che alcuni elementi dei requisiti patrimoniali, nonché le riserve di liquidità, possono essere utilizzati in condizioni di stress (ad esempio, elementi dei requisiti combinati di riserva di capitale di cui al capo 4 del titolo VII della direttiva 2013/36/UE).
189. Oltre ai requisiti generali relativi ai programmi delle prove di stress degli enti specificati nei presenti orientamenti, le prove di stress utilizzate ai fini di ICAAP/ILAAP dovrebbero soddisfare i seguenti requisiti specifici:
- a) gli enti dovrebbero coprire tutte le categorie (e sottocategorie) di rischio rilevante alle quali gli enti sono esposti, rispetto ad attività e passività, sia a bilancio, sia fuori bilancio, in relazione a tutti i portafogli rilevanti o settori/aree geografiche, comprese le entità strutturate rilevanti;
 - b) deve essere considerata una serie di scenari che includano almeno uno scenario economico sfavorevole, grave ma plausibile, come una grave recessione economica e/o uno shock di liquidità idiosincratice a livello di mercato;

- c) le prove di stress per ICAAP e ILAAP dovrebbero essere eseguite attraverso prove di stress complessive a livello di ente e dovrebbero includere tutte le entità per le quali sono richiesti l'ICAAP o l'ILAAP;
 - d) le prove di stress per ICAAP e ILAAP dovrebbero coprire lo stesso periodo lungimirante dell'ICAAP e dell'ILAAP dell'ente, rispettivamente, ed essere aggiornate almeno regolarmente, in linea con l'ICAAP e l'ILAAP; le prove di stress per l'ICAAP dovrebbero coprire un periodo di almeno due anni.
190. Le prove di stress per ICAAP e ILAAP dovrebbero essere coerenti con la propensione al rischio e con la strategia generale (ovvero, includendo la strategia aziendale) dell'ente. Gli enti dovrebbero dimostrare un chiaro legame tra la loro propensione al rischio, la loro strategia aziendale e le loro prove di stress per ICAAP e ILAAP. In particolare, gli enti dovrebbero valutare i propri piani di capitalizzazione e di liquidità e qualsiasi pianificazione interna di capitalizzazione, incluse le riserve di capitale di gestione, in conformità alla loro propensione al rischio e alla strategia dichiarata, e il fabbisogno complessivo interno di capitale, e dovrebbero ricostruire le proprie posizioni di liquidità dopo aver utilizzato le riserve di liquidità per soddisfare le passività durante un periodo di stress.
191. Inoltre, nelle prove di stress per ICAAP, gli enti dovrebbero valutare la propria capacità di rimanere al di sopra dei requisiti patrimoniali di vigilanza e regolamentari applicabili (ad esempio, requisito patrimoniale SREP complessivo (TSCR)) in condizioni di stress.
192. Nell'eseguire le prove di stress di solvibilità ai fini dell'ICAAP, gli enti dovrebbero inoltre considerare l'impatto degli scenari sulla misura di esposizione dell'ente, nonché le sue passività ammissibili detenute ai fini del requisito minimo in materia di passività ammissibili (Minimum Requirement for Eligible Liabilities, MREL).
193. Le prove di stress di vigilanza condotte a norma dell'articolo 100 della direttiva 2013/36/UE o le ipotesi o gli scenari prescritti a un ente a seguito di sfide di vigilanza e valutazioni delle prove di stress proprie degli enti non dovrebbero essere intesi in quanto sostitutivi degli obblighi degli enti di effettuare prove di stress in quanto parte dell'ICAAP e dell'ILAAP.

4.8.2 Azioni di gestione

194. Gli enti dovrebbero identificare azioni di gestione credibili per affrontare i risultati delle prove di stress e volte a garantire la loro solvibilità continua attraverso lo scenario di stress.
195. Gli enti dovrebbero prendere in considerazione un'ampia gamma di azioni di gestione (anche all'interno dei piani di emergenza per la liquidità) rispetto a una serie di condizioni di stress plausibili, focalizzandosi su almeno uno scenario grave ma plausibile.
196. Per valutare le possibili reazioni a una situazione di stress, gli enti dovrebbero identificare le azioni credibili più rilevanti e quando queste dovrebbero essere intraprese. Gli enti dovrebbero tener conto del fatto che alcune azioni di gestione sono necessarie immediatamente e altre sono subordinate al verificarsi di eventi specifici, nel qual caso devono essere preventivamente

identificati i fattori scatenanti l'applicazione dell'azione. Le azioni di gestione dovrebbero essere coerenti con le strategie e le politiche dichiarate, ad esempio nel contesto delle politiche dichiarate sui dividendi⁷. Gli enti dovrebbero essere prudenti riguardo alla loro capacità di adottare azioni di gestione mitiganti, riconoscendo il possibile impatto degli scenari di stress su altri mercati.

197. Gli enti dovrebbero spiegare gli impatti qualitativi e quantitativi dello stress prima e dopo l'applicazione delle azioni di gestione mitiganti. L'impatto prima delle azioni di gestione dovrebbe includere ipotesi su strategia, crescita ed entrate associate, ma escludere azioni di gestione che non sarebbero disponibili in un evento di stress, come liquidare una linea di business o raccogliere capitali.
198. Le azioni di gestione accettabili saranno soggette alla direzione e al giudizio delle autorità competenti e potrebbero includere quanto segue:
- a) la revisione della propensione interna al rischio e dei limiti di rischio;
 - b) la revisione dell'uso delle tecniche di attenuazione del rischio;
 - c) la revisione delle politiche, quali quelle relative alla liquidità e al *funding* o l'adeguatezza patrimoniale;
 - d) la riduzione delle distribuzioni agli azionisti;
 - e) i cambiamenti nella strategia complessiva e il piano industriale e la propensione al rischio;
e
 - f) la raccolta di capitali o finanziamenti.
199. Le azioni di gestione anticipate differenziate per scenario e adattate alla gravità dello scenario dovrebbero essere documentate. Gli enti dovrebbero prendere in considerazione la riduzione dell'efficienza a seguito di situazioni di stress estremamente gravi. Nelle informazioni dell'ICAAP e dell'ILAAP da fornire alle autorità competenti, gli enti dovrebbero inoltre illustrare le azioni di gestione già adottate sulla base dei risultati delle prove di stress.

⁷ Ad esempio, vedasi l'articolo 141 CRD (ammontare massimo distribuibile).